

FeSTA

FEDERAZIONE SPORTIVA
TORNEI DELL'AMICIZIA

PIANO DI ATTIVITÀ 2009/2010



SOMMARIO

Calendario associativo	1
Cammino pastorale-sportivo 2009/2010: "C'è di più"	2
Una sinfonia educativa	3
Chi siamo	4
Il Patto Educativo	6
Norme di Iscrizione per la Stagione Sportiva 2009/2010	7
Statuto associativo	13
Regolamento organico	22
Regolamento del Settore arbitrale	27
Regolamento di disciplina e giustizia	30
Regolamento di attività calcio	37
Regolamento di attività pallavolo	48
Regolamento di attività minivolley	59
Regolamento di attività minicalcio	62
Regolamento del Trofeo dell'Amicizia	65
Note sull'assicurazione RC	67

CALENDARIO ASSOCIATIVO

SETTEMBRE 2009

- 1 Inizio Stagione Sportiva 2009/10
- 8 Presentazione Stagione Sportiva 2009/10
- 9 Apertura adesioni ASDO/iscrizioni squadre
- 21 Prima riunione arbitri già in servizio
- 30 Chiusura adesioni ASDO/iscrizioni squadre

OCTOBRE 2009

- 1 Riunione Direttori Tecnici delle ASDO
- 2 Corso base per nuovi animatori sportivi
- 4 Giornata di aggiornamento arbitri
- 5 Inizio Corso tecnico nuovi arbitri
- 6 Corso tecnico nuovi guardalinee/segnapunti
- 10 Corso tecnico nuovi allenatori/dirigenti
- 14 Corso tecnico nuovi guardalinee/segnapunti
- 15 Consegna calendari
- 17/18 Inizio attività sportive
- 25 Giornata di gioco Minivolley

NOVEMBRE 2009

- 1 Giornata di gioco Minicalcio
- 6 Incontro dirigenti/allenatori Esordienti
- 8 Giornata di gioco Minivolley
- 13 Incontro dirigenti/allenatori Giovanissimi
- 15 Pausa sportiva per attività oratoriane
- 20 Incontro dirigenti/allenatori II Fascia
- 22 Giornata di gioco Minicalcio
- 23 Riunione tecnica arbitri
- 27 Incontro dirigenti/allenatori III Fascia
- 29 Giornata di gioco Minivolley

DICEMBRE 2009

- 4 Incontro dirigenti/allenatori IV Fascia
- 6 Giornata di gioco Minicalcio
- 11 Incontro dirigenti/allenatori V Fascia
- 13 Giornata di gioco Minivolley
- 14 Natale degli sportivi con il Cardinale
- 18 Riunione Direttori Tecnici delle ASDO
- 20 Pausa sportiva per attività oratoriane
- 20 Festa di Natale con gli arbitri

GENNAIO 2010

- 10 Pausa sportiva (Marcia decanale della pace)
- 16 Pausa sportiva (Veglia decanale della pace)
- 17 Giornata di gioco Minivolley
- 24 Giornata di gioco Minicalcio
- 25 Riunione tecnica arbitri
- 31 Pausa sportiva per attività oratoriane

FEBBRAIO 2010

- 7 Giornata di gioco Minivolley
- 12 Riunione Direttori Tecnici delle ASDO
- 14 Pausa sportiva (Carnevale)
- 20 Pausa sportiva (Carnevale)
- 21 Giornata di gioco Minicalcio
- 22 Riunione tecnica arbitri
- 28 Giornata di gioco Minivolley

MARZO 2010

- 7 Giornata di gioco Minicalcio
- 14 Giornata di gioco Minivolley
- 21 Pausa sportiva (festa del papà)
- 22 Riunione tecnica arbitri
- 27 Pausa sportiva (Traditio Symboli)
- 28 Giornata di gioco Minicalcio
- 28 Pausa sportiva (solo per III Fascia)

APRILE 2010

- 11 Giornata di gioco Minivolley
- 13 Pasqua degli sportivi
- 18 Giornata di gioco Minicalcio
- 23 Riunione Direttori Tecnici delle ASDO
- 25 Giornata di gioco Minivolley
- 30 Assemblea Soci FeSTA

MAGGIO 2010

- 2 Giornata di gioco Minicalcio
- 9 Pausa sportiva (festa della mamma)
- 16 Giornata di gioco Minivolley
- 23 Giornata di gioco Minicalcio
- 30 Festa dell'Amicizia e Premiazioni

GIUGNO 2010

- 26 Riunione Direttori Tecnici delle ASDO



Cammino pastorale-sportivo 2009/10

C'È DI PIÙ

“C'è di più” è lo slogan del nuovo anno di oratorio che stiamo incominciando. Dopo avere proclamato nel triennio pastorale precedente che “l'amore di Dio è in mezzo a noi”, ora siamo chiamati a dimostrare questo amore dentro la comunità, a partire dai luoghi in cui si vive l'attenzione verso i ragazzi e gli adolescenti, cioè l'oratorio e in esso le nostre società sportive.

“C'è di più” è la dimostrazione dell'amore di Dio attraverso la vita di Gesù, tutta donata per noi, e della nostra insieme con Lui, perché ci fidiamo di Lui e lo seguiamo. È così che si costruiscono le basi solide di un nuovo modo di stare insieme, di un nuovo tipo di convivenza che è la comunità cristiana.

“C'è di più” è l'invito che rivolgeremo ai ragazzi perché facciano della loro vita un dono per il bene di tutti. Li aiuteremo a incamminarsi su una strada che è già tracciata da Dio, la vocazione. L'immagine del Vangelo che ci accompagnerà è quella della moltiplicazione dei pani e dei pesci, al Capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, in particolare al centro della nostra attenzione ci sarà quel ragazzo che, al momento opportuno, è stato capace di condividere tutto ciò che aveva, i suoi cinque pani e due pesci e sorprendentemente si è visto moltiplicato e restituito il suo dono in grande abbondanza. Cercheremo di aiutare i ragazzi a capire che nella vita c'è qualcosa di più rispetto a quello che appare a uno sguardo distratto e frettoloso e che c'è di più innanzitutto in ciascuno di loro, a patto che ognuno sappia presentare tutto quel poco che ha al Signore, perché lo “moltiplichiamo” con la sua grazia.

Potremo lasciarci aiutare da queste parole.

VOCAZIONE

Seguendo l'invito del Santo Padre in questo Anno Sacerdotale, invito ripreso e rilanciato dal nostro Arcivescovo, vogliamo considerare quel di più che c'è nella vita di ogni uomo, cioè la sua particolare vocazione. Significa sapere che la vita non è frutto del caso e non è il caso che la governa, ma è accompagnata dallo sguardo di Dio. Inviteremo a cercare questo sguardo e a realizzare la propria vocazione, indicando così un orizzonte di vita completo, capace di mettere in gioco ogni energia e di “tenere insieme” le fila della vita.

TESTIMONIANZA

Significa indicare a ciascun ragazzo con le nostre azioni la strada tracciata da Dio, che è quella di essere dono per gli altri, di servire gratuitamente, di donare senza pretendere contraccambio o tornaconto personale. Indicare che la vita è vocazione significa poi accompagnare ogni ragazzo che cresce con la nostra testimonianza, con segnali precisi per dare aiuto e offrire possibilità di confronto. In ogni ragazzo c'è di più di quello che appare, scommettere su questo e scoprire le potenzialità di ciascuno è un grande servizio per la loro crescita.

NON ACCONTENTARTI!

Traduciamo lo slogan “C'è di più” nell'invito a dare il meglio di sé, a mettere da parte pigrizia e superficialità per osare di più. Scegliere di amare come Gesù porta ad esercitarsi per essere più generosi, più capaci di perdono, più gioiosi, più impegnati nel tirar fuori il meglio da noi stessi e dalle relazioni con gli altri. Quali potenzialità, nel rapporto coi ragazzi, con le loro famiglie, all'interno della FeSTA sono ancora tutte da scoprire?

Facciamo nostre le parole che il Cardinale ha rivolto ai ragazzi della Cresima, nello scorso giugno: “Vorrei scuotere la vostra libertà e dirvi con tanto amore: vivetela non per il male ma per il bene, non per la mediocrità ma per gli ideali alti della vita, non in modo stolto ma sapiente. Non sciupate la vostra libertà! Fatela crescere ogni giorno vivendo i doni di Dio, i frutti del suo Spirito: viveteli con generosità, con un cuore grande, aperto, con fedeltà, non qualche volta ma sempre, non solo quando è facile ma quando è necessario, anche se costa, con gioia perché il signore ama chi dona con gioia”.

Buon lavoro!

Don Gaudenzio Santambrogio

*Responsabile decanale per la pastorale dello sport
Consulente ecclesiastico della FeSTA*



UNA SINFONIA EDUCATIVA

Quando ci si accinge ad iniziare un nuovo anno si presenta sempre la metafora di chi si trova di fronte una serie di possibili strade da percorrere, in cui la scelta della "méta", della "rotta", dei "tempi", delle "tappe", dell'"equipaggiamento" rappresentano gli elementi che contraddistinguono "l'andatura", lo "stile" del pellegrino che si mette in viaggio. Quando, poi, come nel caso della nostra Associazione, il cammino è compiuto da quasi duemila persone, chi è chiamato a guidare le scelte di tutti, sente alta la responsabilità del compito affidatogli, soprattutto nel momento in cui inizia un nuovo mandato.

Da questa Stagione Sportiva la FeSTA ha un nuovo Consiglio Direttivo, rinnovato nella assegnazione delle cariche associative, che rimarrà in carica per i prossimi quattro anni.

"Quale méta proporre per il prossimo quadriennio"? È questa la domanda che i responsabili decanali si sono posti negli incontri di programmazione estiva. La risposta può essere così sintetizzabile: lavorare affinché tutte le iniziative vengano proposte in modo da realizzare una **"sinfonia educativa"**.

Si diceva prima che sono quasi duemila le persone direttamente coinvolte nel cammino dell'anno (giocatori, allenatori, dirigenti, arbitri, ecc.); e il numero aumenta di molto se andiamo a considerare anche i genitori dei ragazzi. Perché le finalità educative della FeSTA (educare attraverso lo sport) possano realizzarsi, è necessario che ciascun soggetto coinvolto **faccia la sua parte**, secondo quel **Patto Educativo** che tutti noi sottoscriviamo all'inizio dell'anno.

Proprio come in un'orchestra. Ogni strumento musicale deve suonare nei modi e nei tempi regolati dallo spartito; diversamente si andrebbero a determinare delle brutte stonature, con conseguenze spiacevoli sul risultato atteso.

Ecco, allora, il senso di alcune iniziative messe in cantiere da questa Stagione Sportiva:

- la scelta di chiedere a **tutti gli animatori sportivi** (arbitri, dirigenti, allenatori, guardalinee, segnapunti) di partecipare ad un **corso di formazione** sul senso dello sport in oratorio e sugli aspetti tecnici legati al proprio servizio educativo;
- una **maggiore conoscenza** tra realtà locali (ASDO) e federazione decanale (FeSTA), realizzata attraverso incontri programmati in tutti gli oratori affiliati;
- il rilancio della **"Consulta genitori"**, allo scopo di proporre, sostenere e coordinare le iniziative associative che coinvolgono i genitori (formazione, animazione...);
- la proposta di una **"Supporters cup"**, come occasione per promuovere e premiare una tifoseria intelligente, animata da parte di sostenitori e/o gruppi di genitori che accompagnano le squadre durante le gare;
- l'avvio a regime delle attività di **minivolley e minicalcio**, come offerta di un modo di divertirsi più corrispondente all'età dei bambini partecipanti;
- lo studio per un possibile avvio di una proposta sportiva nel campo del **basket**.

Queste, ed altre ancora, sono le **"musiche"** che intendiamo **"suonare"** con il contributo di ciascuno. Mettiamocela tutta, perché il risultato ottenuto possa prendere la forma di una bella sinfonia: educare i nostri giovani alla vita!

Raffaele Crippa

Presidente decanale della FeSTA



CHI SIAMO...

Le origini

Il Decanato di Carate Brianza vanta una tradizione pluriventennale nel settore della pastorale dello sport, che trova le sue origini nell'opera iniziata dai tre coadiutori (don Bruno Molinari, don Gaudenzio Corno e don Giuseppe Fonsato), allora incaricati della pastorale giovanile decanale.

L'idea portante tramandata dai tre sacerdoti è quella di utilizzare lo sport in oratorio come strumento a servizio del progetto educativo integrale dei giovani, trasmettendo valori peculiari come la gratuità, la corporeità, il dominio di sé, la lealtà, l'amicizia. In quest'ottica viene insegnato ad entrare in campo non per giocare **contro** qualcuno ma **con** un amico. Proprio all'amicizia si richiama il **carisma** di questo originale movimento sportivo, prima esperienza sovra-parrocchiale nel nostro territorio che, a motivo di ciò, ancora oggi alcuni identificano con il termine "Decanato", pur avendo coinvolto fin dalle origini anche oratori limitrofi oltre i confini decanali.

Nel 1982 al coadiutore responsabile della pastorale oratoriana decanale viene affidato anche l'incarico per la pastorale dello sport, con il compito di coordinare un gruppo di laici che si facesse carico in modo permanente della promozione, organizzazione e conduzione dell'attività sportiva negli oratori. Nascono i **Tornei dell'Amicizia**: viene individuata una sede, si invita ogni singola parrocchia a costituire un proprio gruppo sportivo oratoriano, partono i primi corsi per la formazione del settore arbitrale autonomo, iniziano i primi tornei di calcio. Nel 1986 debutta il settore della pallavolo.

Il 2004 segna una svolta radicale nella struttura organizzativa dello sport praticato negli oratori del Decanato di Carate Brianza. A fronte del cambiamento del quadro normativo che disciplina lo sport dilettantistico, avvalendosi della collaborazione della Avvocatura generale della Curia Arcivescovile di Milano, viene avviato uno studio sul territorio allo scopo di ricercare forme giuridicamente più adeguate per le strutture che organizzano attività sportiva negli ambienti ecclesiali.

A livello parrocchiale vengono costituite le **Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane** (ASDO), giuridicamente distinte dalle parrocchie, ma operanti in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nei progetti pastorali parrocchiali.

A livello decanale nasce la **FeSTA - Federazione Sportiva Tornei dell'Amicizia**, associazione sportiva dilettantistica a struttura federativa tra le parrocchie del Decanato di Carate Brianza e le ASDO operanti in esso.

Le ASDO e la FeSTA trovano il necessario riconoscimento sportivo del CONI attraverso l'affiliazione all'ente di promozione sportiva nazionale "Polisportive Giovanili Salesiane" (PGS); alla FeSTA, in particolare, viene riconosciuta, mediante apposita convenzione con le PGS, anche piena autonomia gestionale e regolamentare per quanto concerne l'attività sportivo-ricreativa organizzata per le proprie squadre associate.

Organi associativi

CONSIGLIO DIRETTIVO DECANALE

Presidente decanale:.....	Raffaele Crippa	(raffaele.crippa@torneidellamicizia.it)
Vicepresidente decanale vicario:	Claudio Pasqualotto	(claudio.pasqualotto@torneidellamicizia.it)
Vicepresidente decanale:	Luigi Arcaini	(luigi.arcaini@torneidellamicizia.it)
Segretaria decanale:.....	Manuela Bisazza	(segreteria@torneidellamicizia.it)
Tesoriere decanale:.....	Roberto Cattaneo	(amministrazione@torneidellamicizia.it)
Consigliere decanale:.....	Angelo Fumagalli	
Consigliere decanale:.....	Marco Caglio	
Consigliere decanale:.....	Enrico Santambrogio	
Consigliere decanale:.....	Giovanni Corti	
Consulente ecclesiastico:	don Gaudenzio Santambrogio	

COMMISSIONE UNICA D'APPELLO

Presidente:.....	Walter Borgonovo
Componente Sez. calcio	Fausto Veronelli
Componente Sez. pallavolo	Mirco Albrigo



SEZIONE CALCIO

Direttore Tecnico:..... **Claudio Pasqualotto**
(direzionecalcio@torneidellamicizia.it)

Vicedirettore Tecnico: **Luigi Arcaini**
Componente Direzione T.:... **Enrico Santambrogio**
Componente Direzione T.:... **Luigi Buzzi**
Giudice Sportivo:..... **Renato Bosatta**
Resp. Settore Arbitrale: **Marino Pellizzoni**

SEZIONE PALLAVOLO

Direttore Tecnico:..... **Marco Caglio**
(direzionepallavolo@torneidellamicizia.it)

Componente Direzione T.:... **Elisabetta Bencini**
Giudice Sportivo:..... **Ezio Nava**
Resp. Settore Arbitrale: **Carlo Nordio**

Enti soci della FeSTA

PARROCCHIE SOCIE FONDATRICI DELLA FeSTA

Parrocchia di S. Giovanni Evangelista, Albiate
Parrocchia dei Santi Pietro, Marcellino, Erasmo, Besana B.za
Parrocchia dei Santi Martiri Vitale e Agricola, Besana B.za, frazione Calò
Parrocchia di S. Siro, Besana B.za, frazione Montesiro
Parrocchia di S. Maria Assunta, Besana B.za, frazione Valle Guidino
Parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso, Besana B.za, frazione Vergo Zoccorino
Parrocchia di S. Eusebio e Santi Maccabei, Besana B.za, frazione Villa Raverio
Parrocchia dei Santi Ambrogio e Vittore, Briosco
Parrocchia di S. Stefano, Briosco, frazione Capriano
Parrocchia Immacolata e Tre Fanciulli, Briosco, frazione Fornaci
Parrocchia dei Santi Ambrogio e Simpliciano, Carate B.za
Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, Carate B.za, frazione Agliate
Parrocchia di S. Martino, Carate B.za, frazione Costa Lambro
Parrocchia dei Santi Donato e Carpofo, Renate
Parrocchia di S. Antonino Martire, Triuggio
Parrocchia di S. Maria Assunta, Triuggio, frazione Rancate
Parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso, Triuggio, frazione Tregasio
Parrocchia di S. Maria della Neve, Triuggio, frazione Canonica Lambro
Parrocchia dei Santi Nazaro E Celso, Verano B.za

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ORATORIANE SOCIE DELLA FeSTA

A.S. DON BOSCO BAREGGIA, con sede in Bareggia di Lissone
A.S.D.O. BESANA B.ZA, con sede in Besana B.za
A.S.D.O. VERANO, con sede in Verano B.za
ASO CALÒ, con sede in Calò di Besana B.za
ASO VILLA RAVERIO, con sede in Villa Raverio di Besana B.za
AZZURRA ORATORIO ALBIATE, con sede in Albiate
CENTRO SERVIZI SPORTIVI DECANALI, con sede in Verano B.za
FOCA, con sede in Capriano di Briosco
G.S. PAINA 2004, con sede in Paina di Giussano
GSO AGORÀ CARATE B.ZA, con sede in Carate B.za
GSO AZZURRI, con sede in Lissone
GSO COSTALAMBRO, con sede in Costa Lambro di Carate B.za
GSO SOVICO, con sede in Sovico
O.S.G.B. GIUSSANO, con sede in Giussano
ORATORI TRIUGGESI, con sede in Triuggio
ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO RENATE, con sede in Renate
S. LUIGI BRIOSCO, con sede in Briosco
SAN CARLO MACHERIO, con sede in Macherio
U.S. FORTITUDO, con sede in Montesiro di Besana B.za
VIRTUS VERGO ZOCCORINO, con sede in Vergo Zoccorino di Besana B.za
P.M.L. LISSONE, con sede in Lissone



IL PATTO EDUCATIVO

L'Associazione **Federazione Sportiva Tornei dell'Amicizia (FeSTA)** opera all'interno della realtà educativa del Decanato di Carate Brianza (Diocesi di Milano) ed è motivata dalla decisione dei Soci di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell'uomo e dello sport. Essa persegue finalità educative, culturali, ricreative ed assistenziali allo scopo di: concorrere alla progressiva formazione integrale e sociale dei ragazzi/e e dei giovani; sviluppare le dimensioni educative e culturali dell'attività sportiva all'interno di un articolato progetto di persona e di società ispirato esplicitamente alla visione cristiana.

A tali scopi lo sport viene presentato come una grande risorsa a disposizione della persona umana e della collettività, poiché è in grado di svolgere importanti funzioni:

- **ludica**, in quanto si propone come mezzo per sprigionare creatività, gioia, gratuità;
- **educativa**, perché favorisce un'equilibrata formazione individuale e lo sviluppo umano a qualsiasi età;
- **sociale**, in quanto intende promuovere una società più solidale, lottare contro l'intolleranza, il razzismo e la violenza, operare per l'integrazione degli "esclusi";
- **etico-spirituale**, perché, nel perseguire i valori morali, vuole contribuire allo sviluppo integrale della persona umana;
- **religiosa**, perché, sviluppando appieno le potenzialità della persona, aiuta ad apprezzare sempre più la vita, che è dono di Dio;
- **sanitaria**, poiché concorre a preservare e migliorare la salute di ogni persona.

Perché lo sport possa svolgere tali nobili funzioni occorre sempre richiamare la sua natura ludica che, in questo contesto, richiede negli atleti impegno, conoscenza dei propri limiti e capacità, tenacia, osservanza delle regole e rispetto degli altri.

Lo sportivo deve imparare che la vittoria e la sconfitta fanno parte della vita e quindi bisogna saper vincere senza ambizione, prepotenza e umiliazione dell'avversario, e bisogna saper accettare la sconfitta con la consapevolezza che non si tratta di un dramma irreparabile e che la vera vittoria ciascuno la ottiene dando il meglio di se stesso.

Poiché lo sport non è formativo per sé, ma soltanto in un quadro di riferimento di valori, sono di fondamentale importanza la preparazione e l'impegno di tutti, atleti e educatori, secondo un preciso "**PATTO EDUCATIVO**" che delinea responsabilità e ruoli:

- **gli atleti**, devono imparare a tradurre le virtù di schiettezza, lealtà, impegno che trovano luogo e sottolineatura nell'ambito della pratica sportiva, in stile di vita, in fisionomia costante della personalità;
- **la famiglia**, luogo primario della responsabilità educativa, deve collaborare fattivamente con gli educatori cui i figli vengono affidati per la pratica sportiva, sottraendosi da un certo diffuso assenteismo, a volte mescolato a qualche sottaciuta connivenza (desiderio del figlio campione, più che del figlio uomo maturo);
- **gli animatori sportivi**, per la responsabilità di cui sono investiti e per l'indubbia incidenza sui ragazzi, adolescenti e giovani, devono mirare a sviluppare tutte le doti di questi ultimi, in vista della loro integrale maturazione umana e cristiana;
- **i sacerdoti**, con la loro vicinanza a quanti praticano lo sport valorizzano la loro missione specifica e originale di educatore alla fede e di animatore e guida della vita spirituale, devono incoraggiare e sostenere gli sportivi ad essere i primi apostoli tra i loro compagni e amici.

Questo è il tipo di sport che intende promuovere la **FeSTA**; questo è il "**PATTO EDUCATIVO**" che sono chiamati a sottoscrivere tutti i soggetti coinvolti in tale movimento sportivo.



NORME DI ISCRIZIONE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

1. Adesione delle Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane

Con l'adesione le Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane (ASDO) acquistano annualmente la facoltà di partecipare attivamente alla vita associativa della Federazione Sportiva Tornei dell'Amicizia (FeSTA), nel rispetto dei principi e delle finalità indicati dallo Statuto.

A norma dell'art. 8 dello Statuto l'adesione può essere richiesta:

1. dalle ASDO Socie fondatrici della FeSTA;
2. dalle ASDO Socie ordinarie, costituite presso le parrocchie del Decanato di Carate Brianza, o ad esso limitrofi, che condividono i principi statutari dell'Associazione FeSTA.

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane costituiscono le unità operative di base della struttura federativa dell'Associazione FeSTA. Esse, in particolare, devono:

- essere costituite a norma di legge;
- essere rette da un proprio statuto in cui si accettano incondizionatamente le norme e le direttive del CONI, da allegare con l'atto costitutivo alla prima domanda di adesione, segnalando successivamente ogni variazione intervenuta;
- essere dotate di propri organi associativi;
- prevedere la presenza del consulente ecclesiastico nella persona del Parroco pro tempore della parrocchia di riferimento o del Vicario parrocchiale o del Direttore dell'oratorio a ciò delegato.

Norme particolari

Le ASDO che intendono chiedere o rinnovare l'adesione devono:

a) compilare il modulo 1/A (Domanda di adesione), avendo la massima cura di indicare chiaramente i dati richiesti:

- denominazione dell'ASDO, codice fiscale o partita IVA, anno di prima adesione;
- sede dell'ASDO, specificando in particolare indirizzo e parrocchia di riferimento;
- recapito presso il quale inviare la corrispondenza;
- informazioni sull'ASDO, specificando l'attività sportiva che si desidera praticare e gli eventuali altri enti di affiliazione;
- firma del presidente e timbro dell'ASDO;
- informazioni su alcuni componenti del consiglio direttivo dell'ASDO (il presidente e il direttore tecnico, avendo rapporti diretti con la FeSTA, dovranno essere obbligatoriamente tesserati).

b) compilare il modulo 2/A (Contingente arbitrale), avendo la massima cura di indicare chiaramente i dati richiesti:

- denominazione dell'ASDO;
- ripartizione per fascia d'età del numero di squadre che si intendono iscrivere nel Campionato di calcio e/o nel Torneo di pallavolo;
- nominativo di uno o più **"aspiranti arbitro"** che si impegnano a frequentare il corso organizzato dal Settore Arbitrale della FeSTA e, dopo il superamento di una prova di idoneità, a prestare servizio nella Stagione Sportiva corrente per conto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana indicata, ciascuno nella disciplina sportiva contrassegnata, in gare che coinvolgono squadre di Fascia minore (I, II e III);
- ovvero, nominativo di uno o più **"arbitri"** che si impegnano durante l'anno sportivo corrente a prestare servizio nel Settore Arbitrale della FeSTA per conto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana sopra indicata, ciascuno nella disciplina sportiva contrassegnata, in gare che coinvolgono squadre di Fascia minore (I, II e III), essendo in possesso di adeguate e documentate competenze a ciò necessarie;
- ovvero, nominativo di uno o più **"arbitri senior"** che si impegnano durante l'anno sportivo corrente a prestare servizio nel Settore Arbitrale della FeSTA per conto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana sopra indicata, ciascuno nella disciplina sportiva contrassegnata, in gare che coinvolgono squadre di Fascia maggiore (IV e V), essendo in possesso di adeguate e documentate competenze a ciò necessarie;
- firma del presidente dell'ASDO e firma, quale obbligazione, degli arbitri indicati.



N.B. Per gli arbitri che prestano servizio nella sezione calcio per conto di un'ASDO, è fatto obbligo, a pena di inammissibilità: allegare al modulo 2/A i relativi certificati medici di idoneità alla pratica sportiva non agonistica (certificato di stato di buona salute); oppure, in alternativa, la partecipazione degli stessi alla visita medica gratuita, all'uopo programmata dal Settore Arbitrale della FeSTA, previa prenotazione al momento della consegna del modulo 2/A.

Al fine di garantire la copertura arbitrale per la direzione delle gare nel Campionato di calcio e nei Tornei di pallavolo:

- **per le Fasce minori**, ogni ASDO, in ciascuna Sezione Sportiva, deve indicare nel modulo 2/A il nominativo di un "aspirante arbitro" o di un "arbitro" ogni due squadre iscritte in I, II o III Fascia;
- **per le Fasce maggiori**, ogni ASDO, in ciascuna Sezione Sportiva, deve indicare nel modulo 2/A il nominativo di un "arbitro senior" ogni due squadre iscritte in IV o V Fascia.

Anche per la Stagione Sportiva corrente è prevista la figura dell'**arbitro di calcio a servizio interno** il quale, pur mantenendo tutti gli impegni derivanti dal proprio ruolo arbitrale (corso iniziale, consegna e ritiro dei referti, riunioni di aggiornamento, preparazione fisica...), si differenzia dall'arbitro tradizionale per essere abilitato a dirigere solo gare di I Fascia in cui giocano in casa squadre dell'ASDO per cui prestano servizio. Di conseguenza, al fine della copertura arbitrale per le **Fasce minori**, l'arbitro a servizio interno non può essere conteggiato per squadre di II e di III Fascia.

La non conformità del numero di arbitri in servizio per un ASDO al minimo stabilito (in qualsiasi momento della Stagione Sportiva), secondo i criteri sopra enunciati, potrà essere motivo sufficiente per annullare le iscrizioni delle squadre appartenenti all'ASDO in difetto, che rimasero escluse dalla copertura arbitrale.

ASDO 1	
<i>Squadre iscritte nella sezione calcio</i>	<i>Contingente arbitrale sezione calcio</i>
4 in I fascia	2 arbitri (tradizionali o a servizio interno)
1 in V fascia	1 arbitro senior
<i>Squadre iscritte nella sezione pallavolo</i>	<i>Contingente arbitrale sezione pallavolo</i>
1 in II fascia + 2 in III fascia	2 arbitri tradizionali
1 in IV fascia	1 arbitro senior

ASDO 2	
<i>Squadre iscritte nella sezione calcio</i>	<i>Contingente arbitrale sezione calcio</i>
1 in I fascia + 1 in II fascia	1 arbitro tradizionale oppure 1 arbitro a servizio interno + 1 arbitro tradizionale
2 in IV fascia + 1 in V fascia	2 arbitri senior
<i>Squadre iscritte nella sezione pallavolo</i>	<i>Contingente arbitrale sezione pallavolo</i>
1 in II fascia + 1 in III fascia	1 arbitro tradizionale
1 in IV fascia	1 arbitro senior

c) consegnare il modulo 3/A (Regolamentazione delle visite mediche), firmato dal Presidente dell'ASDO

d) depositare (se non già fatto in precedenza) **l'atto costitutivo e lo statuto dell'ASDO, conforme ai principi e alle finalità della FeSTA** (vedi fac-simile disponibile in segreteria)

e) versare la quota di adesione di Euro 50,00.

I documenti necessari per la richiesta o il rinnovo dell'adesione all'inizio della Stagione Sportiva 2009/2010 vanno compilati e consegnati presso la Segreteria della FeSTA a partire da **Mercoledì 9 settembre 2009** sino a **Mercoledì 30 settembre 2009**.



2. Iscrizione delle squadre

L'iscrizione delle squadre alle attività sportive organizzate dalla FeSTA nella Stagione Sportiva 2009/2010 presuppone l'avvenuta adesione dell'ASDO di appartenenza.

Obblighi di iscrizione

Le squadre che intendono richiedere l'iscrizione al Campionato di calcio o ai Tornei di pallavolo devono:

a) Compilare il modulo 1/I, avendo la massima cura di indicare chiaramente i dati richiesti:

- Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana di appartenenza;
- sezione sportiva di riferimento;
- Torneo (invernale o estivo), oppure Campionato a cui ci si intende iscrivere;
- fascia (ed eventualmente categoria) di appartenenza;
- nome per esteso della squadra (**che dovrà contenere un esplicito riferimento a quello dell'ASDO di appartenenza**);
- colori sociali della squadra (in caso di più colori indicare quelli principali);
- giorno e orario preferenziali delle gare da disputare in casa nel periodo invernale e nel periodo estivo, rispettando quanto previsto in materia dai singoli Regolamenti di Attività;
- indirizzo del campo utilizzato per la disputa delle gare casalinghe;
- giorno e orario preferenziali delle gare di recupero infrasettimanali da disputare in casa, rispettando quanto previsto in materia dai singoli Regolamenti di Attività;
- dati anagrafici del Responsabile della squadra (**che deve avere compiuto almeno 18 anni**);
- firma del Direttore Tecnico dell'ASDO di appartenenza e del Responsabile della squadra.

b) consegnare la dichiarazione di adesione della squadra al PATTO EDUCATIVO, sottoscritta dal Presidente, dal Direttore Tecnico e dal Responsabile della squadra, impegnandosi a fornirne una copia agli atleti (o, se minorenni, ai loro genitori) appartenenti alla squadra stessa.

c) Versare la quota di iscrizione alle manifestazioni sportive.

Il modulo 1/I ed il Patto Educativo di Squadra, accuratamente compilati e sottoscritti, vanno consegnati presso la Segreteria della FeSTA entro i termini stabiliti dalle presenti **"Norme di iscrizione"**.

L'iscrizione delle squadre è concessa dal Consiglio Direttivo Decanale, il quale può esprimere parere contrario soltanto per comprovati gravi motivi che verranno resi noti agli interessati.

Solo in caso di gravi e giustificati motivi che possono essere validamente documentati, il Consiglio Direttivo Decanale, in via eccezionale, potrà esaminare le singole richieste d'iscrizione presentate oltre i suddetti termini, purché ciò avvenga prima dell'inizio delle attività sportive.

L'adempimento degli obblighi d'iscrizione dà diritto ad ogni squadra di richiedere il seguente materiale:

- moduli tessera-atleti (per chi deve effettuare nuovi tesseramenti);
- moduli tessera non-atleti (per chi deve effettuare nuovi tesseramenti);
- una distinta dei tesserati;
- moduli per la dichiarazione individuale di adesione al Patto Educativo (per ciascun tesserato non atleta);
- cinque referti di gara (solo per la sezione pallavolo).

Termini d'iscrizione per entrambe le sezioni

L'apertura delle iscrizioni delle squadre per ogni fascia d'età, nell'ambito delle attività di inizio Stagione, è fissata a partire da **Mercoledì 9 settembre 2009**; la relativa chiusura è stabilita per **Mercoledì 30 settembre 2009**.



3. Tesseramento

Durata della stagione sportiva

La Stagione Sportiva dei Tornei dell'Amicizia ha inizio l'1 settembre e termina il 31 agosto.

Tipi di tessera

I Tornei dell'Amicizia prevedono quattro tipi di tessera:

- 1) TESSERA ATLETA
- 2) TESSERA NON ATLETA
- 3) TESSERA ARBITRO
- 4) TESSERA RESPONSABILE DECANALE.

1) La **TESSERA ATLETA** viene rilasciata agli atleti ed alle atlete, sia minorenni che maggiorenni, che partecipano all'attività sportiva ricreativa. Dopo il rilascio essa conserva la validità per cinque anni purché il titolare non cambi ASDO di appartenenza e, in tal caso, può essere utilizzata previa vidimazione nella Stagione Sportiva corrente.

La richiesta per il rilascio o per la vidimazione annuale di una tessera atleti, presentata a cura dell'ASDO di appartenenza, deve essere corredata dai seguenti documenti accuratamente compilati:

- a) distinta dei tesserati;
- b) per i minori di 14 anni: fotocopia del certificato di identità o fotografia legalizzata dal Comune di residenza, oppure autocertificazione compilata dal genitore (vedi modelli in Segreteria);
- c) per i maggiori di 14 anni: fotocopia del dorso e dell'interno della Carta d'identità.

Il Consiglio Direttivo Decanale ha la facoltà: di rifiutare la concessione o la vidimazione annuale della TESSERA ATLETA soltanto per comprovati gravi motivi che verranno comunicati agli interessati; di deliberare la scadenza di una o più tessere, con obbligo di nuovo tesseramento da parte dei titolari delle stesse.

2) La **TESSERA NON ATLETA** viene rilasciata a quanti, nell'ambito dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana di appartenenza, svolgano ruoli direttivi o tecnici, oppure pur non avendo compiti di rappresentanza, ma accettandone i principi, vivono la vita sociale dell'Associazione medesima.

Dopo il rilascio, la tessera non atleti conserva la validità per cinque anni purché il titolare non cambi ASDO di appartenenza e, in tal caso, può essere utilizzata previa vidimazione nella Stagione Sportiva corrente.

La richiesta per il rilascio o per la vidimazione annuale di una tessera non atleti, presentata a cura dell'ASDO di appartenenza, deve essere corredata:

- a) dalla fotocopia del dorso e dell'interno della Carta d'Identità;
- b) dalla dichiarazione di adesione al PATTO EDUCATIVO.

I titolari di TESSERA NON ATLETA che, svolgendo in una gara ruoli di carattere tecnico (Dirigente accompagnatore, Allenatore, Vice Allenatore, Guardalinee, Segnapunti) vengono inseriti nella distinta di gioco, devono avere frequentato il corso abilitante per la specifica mansione tecnica.

Il Consiglio Direttivo Decanale ha la facoltà: di rifiutare la concessione o la vidimazione annuale della TESSERA NON ATLETA soltanto per comprovati gravi motivi che verranno comunicati agli interessati; di deliberare la scadenza di una o più tessere, con obbligo di nuovo tesseramento da parte dei titolari delle stesse.

Le operazioni di tesseramento e di vidimazione annuale devono avvenire entro i termini previsti dai singoli Regolamenti di Attività.

3) La **TESSERA ARBITRO** viene rilasciata a quanti prestano servizio all'interno del Settore arbitrale. Essa ha validità per la Stagione Sportiva indicata e può essere rinnovata.



- 4) La **TESSERA RESPONSABILE DECANALE** viene rilasciata a quanti svolgono un incarico dirigenziale, organizzativo o tecnico all'interno della FeSTA. Essa ha validità per la Stagione Sportiva indicata e può essere rinnovata

Tutti i tesserati alla Federazione Sportiva Tornei dell'Amicizia sono coperti da una polizza assicurativa supplementare contro la responsabilità civile; pertanto il rilascio o la vidimazione annuale di una tessera deve essere accompagnato da una quota di 2,00 Euro.

Regolarità delle tessere

Le TESSERE ATLETA e NON ATLETA sono valide solo se:

- a) Riportano tutti i dati richiesti;
- b) Riportano il timbro della FeSTA, con la data di emissione/vidimazione annuale ed il numero progressivo leggibili;
- c) Presentano la fotografia formato tessera (non si accettano fotocopie), idonea al riconoscimento del suo titolare (foto recente);
- d) Non presenti alcuna correzione, salvo le annotazioni eseguite dalla Segreteria.

Le tessere che verranno riscontrate incomplete saranno restituite non vidimate.

4. Affiliazione e tesseramento alle Polisportive Giovanili Salesiane (PGS)

Per ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 7 dello Statuto, condizioni preclusive all'accettazione delle richieste di adesione, di rinnovo e di tesseramento da parte del Consiglio Direttivo Decanale sono, rispettivamente, l'affiliazione, il rinnovo e il tesseramento delle ASDO richiedenti all'Ente di Promozione Sportiva Polisportive Giovanili Salesiane - PGS (nei modi e nei termini da quest'ultimo previsti), condizioni che devono essere dimostrate producendo idonea documentazione.

In particolare, per ogni richiesta di tesseramento FeSTA, le ASDO dovranno produrre:

- a) nel caso di TESSERA ATLETA o ARBITRO, idonea documentazione che certifica per il proprio associato la condizione di "tesserato ricreativo" dell'Ente PGS nella medesima Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana;
- b) nel caso di TESSERA NON ATLETA:
 - a quanti svolgono compiti di rappresentanza dell'ASDO di appartenenza, idonea documentazione che certifica per il proprio associato la condizione di "tesserato dirigente" dell'Ente PGS nella medesima Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana.
 - a quanti non svolgono compiti di rappresentanza dell'ASDO di appartenenza, idonea documentazione che certifica per il proprio associato la condizione di "tesserato ricreativo" dell'Ente PGS nella medesima Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana.

Al fine di facilitare tali operazioni, il Consiglio Provinciale di Milano dell'Ente PGS ha deciso per la corrente Stagione Sportiva di decentrare le proprie strutture di segreteria presso la sede dell'Associazione FeSTA, offrendo la possibilità alle ASDO di presentare i documenti di affiliazione, di rinnovo e di tesseramento alle PGS congiuntamente a quelli richiesti dalla FeSTA.

Si tenga presente comunque che, per quanto attiene le operazioni di affiliazione, di rinnovo e di tesseramento alle PGS, la FeSTA non si assume alcun tipo di responsabilità, dal momento che le stesse vengono direttamente seguite dal personale del Comitato Provinciale di Milano delle PGS.



FEDERAZIONE SPORTIVA TORNEI DELL'AMICIZIA

APERTURA DELLA SEDE

Via Umberto I°, 26 – 20050 Verano Brianza (MI)
tel/fax 0362.901392 – E-mail: info@torneidellamicizia.it

Durante il periodo invernale di adesione, iscrizione e tesseramento, cioè da Mercoledì 9 settembre 2009 a Mercoledì 30 settembre 2009:

TUTTI I GIORNI FERIALI (ESCLUSO IL SABATO) DALLE ORE 20.45 ALLE ORE 22.30

Durante lo svolgimento delle attività sportive, e cioè a partire dal 17 ottobre 2009 in poi, verrà osservata, dalle ore 20.45 alle ore 22.30, la seguente apertura differenziata:

GIOVEDÌ: **DIREZIONE PALLAVOLO e SEGRETERIA** (per tesseramenti e spostamenti gara)
VENERDÌ: **DIREZIONE CALCIO e SEGRETERIA** (per tesseramenti)

Al di fuori dei giorni sopra stabiliti e in quelli appositamente indicati nel calendario di attività, la Sede dei Tornei dell'Amicizia non è aperta alle ASDO.

QUOTE DI ISCRIZIONE		
Sezione calcio		
Minicalcio	ISCRIZIONE	CAUZIONE
PRIMA FASCIA (nati/e dal 2002 al 2003)	gratuita	Gratuita
Campionato	ISCRIZIONE	CAUZIONE
PRIMA FASCIA		
Categoria Esordienti (nati/e dal 2001 al 2002)	€ 40,00	€ 20,00
Categoria Giovanissimi (nati/e dal 1999 al 2000)	€ 40,00	€ 20,00
SECONDA FASCIA (nati/e dal 1997 al 1998)	€ 40,00	€ 20,00
TERZA FASCIA (ragazzi nati dal 1994 al 1996)	€ 40,00	€ 25,00
QUARTA FASCIA (ragazzi nati dal 1988 al 1993 + fuori quota nati fino al 1984)	€ 180,00	€ 100,00
QUINTA FASCIA (ragazzi nati negli anni 1993 e precedenti)	€ 300,00	€ 100,00
Sezione pallavolo		
Minivolley	ISCRIZIONE	CAUZIONE
PRIMA FASCIA (nati/e dal 1999 al 2003)	gratuita	gratuita
Tornei invernale e primaverile	ISCRIZIONE	CAUZIONE
SECONDA FASCIA (ragazze nate dal 1996 al 1998 / ragazzi nati dal 1997 al 1998)	€ 20,00	€ 20,00
TERZA FASCIA (ragazze nate dal 1993 al 1995)	€ 20,00	€ 20,00
QUARTA FASCIA (nati/e negli anni 1992 e precedenti, esclusi gli over 20 FIPAV di serie D e superiori)	€ 60,00	€ 30,00



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "Federazione Sportiva Tornei dell'Amicizia (FeSTA) Associazione Sportiva Dilettantistica"

Art. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

È costituita, con riferimento all'art.18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile ed al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, la "Federazione Sportiva Tornei dell'Amicizia - FeSTA", Associazione Sportiva Dilettantistica.

Essa raccoglie l'eredità del movimento educativo-sportivo attivo dal 1982 nel Decanato di Carate Brianza - Diocesi di Milano, collocandolo in un quadro normativo appropriato.

L'Associazione FeSTA ha sede in Verano Brianza, via Umberto I° 26; l'eventuale variazione della sede legale è deliberata dal Consiglio Direttivo Decanale e non comporta la modifica dello Statuto. Essa ha durata illimitata.

L'Associazione FeSTA è retta da norme statutarie e regolamentari ispirate ai principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti di tutti i Soci e di elettività delle cariche associative, ponendo chiunque in condizioni di pari opportunità.

L'Associazione FeSTA accetta di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli Statuti, ai Regolamenti e alle deliberazioni dell'Ente di Promozione Sportiva "Polisportive Giovanili Salesiane - PGS", e di altri Enti di Promozione Sportiva o Federazioni Sportive riconosciuti dal CONI a cui essa deliberasse di affidarsi nell'ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto.

Art. 2 – FINALITÀ

L'Associazione FeSTA è apolitica, non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei Soci di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell'uomo e dello sport. Essa persegue finalità educative, culturali, ricreative ed assistenziali allo scopo di:

- a) concorrere alla progressiva formazione integrale e sociale dei ragazzi/e e dei giovani valorizzando la loro domanda educativa e la prassi di promozione umanizzante dello sport;
- b) sviluppare le dimensioni educative e culturali dell'attività sportiva all'interno di un articolato progetto di persona e di società ispirato esplicitamente alla visione cristiana;
- c) assicurare efficaci servizi di promozione, di coordinamento, di informazione e di assistenza a tutti i Soci per il perseguimento delle finalità dell'Associazione;
- d) assistere gli atleti nelle loro necessità di allenamento, assistenza medico-sportiva specialistica ed assicurativa;
- e) collaborare con le famiglie e le agenzie educative e sociali operanti sul territorio;
- f) promuovere lo sport come esercizio di partecipazione alla vita del territorio e di assunzione e sollecitazione di responsabilità nell'individuare problematiche e risposte condivise;
- g) promuovere la valorizzazione di centri attrezzati;
- h) inserire il proprio intervento ed interesse nel più ampio orizzonte politico possibile favorendo contatti e collaborazione con altri settori della cultura, della scuola, del turismo e del tempo libero;
- i) istituire corsi didattici per l'avvio, l'aggiornamento, il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva, nonché corsi di formazione per i Soci, anche in collaborazione con il Decanato di Carate Brianza e con la Diocesi di Milano;
- j) favorire, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dell'Ente PGS, la formazione di istruttori ed allenatori;
- k) favorire i rapporti di collaborazione tecnica e morale con altri Enti ed Associazioni affini, in armonia con le direttive dell'Ente PGS;
- l) in particolare i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previsti.



Art. 3 – COLLOCAZIONE

L'Associazione FeSTA, per la realizzazione delle proprie finalità, si inserisce:

- a) nel mondo ecclesiale della Diocesi di Milano, e più in particolare del Decanato di Carate Brianza, offrendo il proprio progetto educativo-sportivo alle comunità cristiane impegnate nella pastorale giovanile;
- b) nel mondo sportivo italiano come Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata all'Ente di Promozione Sportiva "Polisportive Giovanili Salesiane - PGS", con un suo originale progetto di formazione sportiva ed un coerente programma di attività sportiva.

È aperta alla collaborazione con altri Enti di Promozione Sportiva, con le Federazioni Sportive Nazionali e con il CONI.

Art. 4 – ATTIVITÀ

Per conseguire le suddette finalità, l'Associazione FeSTA promuove, coordina e realizza attività specifiche nell'area dello sport ed iniziative culturali, pedagogiche, editoriali ed assistenziali connesse a queste.

In particolare, sul piano operativo, si propone di:

- a) svolgere iniziative di promozione sportiva attraverso l'organizzazione di manifestazioni, campionati, tornei e ogni altra attività sportiva dilettantistica;
- b) predisporre programmi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento degli operatori sportivi, degli animatori, dei tecnici e degli atleti FeSTA;
- c) promuovere e realizzare iniziative di studi, di ricerche, di sperimentazione e di documentazione nell'ambito delle finalità istituzionali;
- d) assicurare rapporti istituzionali, collegamenti ed eventuali adesioni con organismi operanti nel mondo dello sport;
- e) pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;
- f) realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- g) organizzare incontri, ritrovi, serate musicali e feste fra i Soci;
- h) condurre e gestire impianti sportivi e ricreativi;
- i) rappresentare in modo unitario le Associazioni federate nell'Associazione FeSTA presso le istituzioni pubbliche e private, l'Ente PGS e gli altri Organismi dello sport (CONI, Federazioni,...);
- j) sollecitare iniziative nel campo del tempo libero, anche con interventi unitari di tutti i settori.

L'Associazione potrà, in via sussidiaria e meramente strumentale, svolgere prestazioni di servizi per il conseguimento delle finalità istituzionali proprie.

Art. 5 – VOLONTARIATO

Nella realizzazione delle proprie attività l'Associazione FeSTA si avvale prevalentemente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti. A tale proposito essa si impegna a promuovere il volontariato nel servizio educativo sportivo:

- a) riconoscendone la validità nella formazione della persona e come scelta di risposta ai bisogni emergenti nel territorio;
- b) curandone la professionalità, lo stile educativo dell'animazione, la spiritualità giovanile come motivazione e la sintonia con il sistema educativo oratoriano.

Intende egualmente coinvolgere, per il loro ruolo di collaborazione educativa, i genitori dei minori tesserati.

Ogni carica ricoperta ed ogni incarico svolto da eletti è a titolo gratuito, con il rimborso delle spese sostenute e autorizzate.

Art. 6 – ITINERARIO EDUCATIVO - SPORTIVO

Nel programma di formazione sportiva l'Associazione FeSTA è attenta alle esigenze delle varie tappe dell'età evolutiva; predispone, quindi, un itinerario educativo che parte dalla



formazione di base ludico - motoria, avvia alla formazione pre-sportiva e realizza esperienze sportive specifiche finalizzate alla maturazione globale della personalità. E' aperta a servizi sportivi differenziati in risposta alle esigenze del territorio.

Art. 7 – STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione FeSTA ha struttura federativa, comprendente le Parrocchie e le Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane operanti secondo un progetto e norme statutarie o regolamentari i cui contenuti siano in armonia con il presente Statuto.

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane federate nell'Associazione FeSTA, devono essere affiliate anche all'Ente di Promozione Sportiva PGS e, in quanto tali, ai soli fini sportivi, sono soggette al riconoscimento del CONI.

Art. 8 – SOCI

I Soci dell'Associazione FeSTA si distinguono in:

- a) Soci fondatori: sono le Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane e le Parrocchie del Decanato di Carate Brianza firmatarie dell'atto costitutivo dell'Associazione FeSTA;
- b) Soci ordinari: sono le Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane costituite presso le parrocchie del Decanato di Carate Brianza, o ad esso limitrofi, che condividono i principi statuari dell'Associazione FeSTA.

I tesserati, in quanto associati delle Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane di cui alle lettere a) e b), hanno il diritto di partecipare alle attività dell'Associazione FeSTA attraverso le rispettive Associazioni aderenti e vengono rappresentati nell'Assemblea dei Soci dai rispettivi Presidenti. Essi, inoltre, possono concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche sociali elettive.

La suddivisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti associativi. Ogni Socio può esercitare un solo voto.

Tutti i Soci possono rinnovare ogni anno la loro adesione e, all'atto, sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite da Consiglio Direttivo Decanale. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 9 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

La qualifica di Socio dà diritto di frequentare i locali e gli impianti sociali secondo le modalità stabilite in apposito regolamento, nonché di usufruire dei vantaggi e dei servizi dell'Associazione FeSTA. Essi hanno il dovere di difendere nel campo sportivo ed in quello civile il buon nome dell'Associazione, e di osservare le regole dettate dall'Ente PGS e dagli Enti di Promozione Sportiva o Federazioni ai quali l'Associazione FeSTA aderisce o è affiliata. Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle attività associative, all'elettorato attivo e passivo e alle cariche associative nei termini e nei modi previsti dal presente Statuto. Le prestazioni non professionali offerte, per il buon funzionamento dell'Associazione, dai Soci o da quanti partecipano alle cariche elettive o non elettive sono rese a titolo gratuito. Se i Soci dovessero fornire prestazioni professionali nell'ambito di attività organizzate, promosse o realizzate dall'Associazione e che comunque siano previste dalle finalità dell'Associazione medesima, saranno retribuite dietro regolare emissione di fattura.

Art. 10 – AMMISSIONE

I soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 8 del presente Statuto possono ottenere la qualifica di Socio previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo Decanale, inoltrata dal legale rappresentante delle singole Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane.

L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo Decanale, il cui giudizio è insindacabile.

Art. 11 – RECESSIONE – DECADENZA – ESCLUSIONE

Ogni Socio è sempre libero di recedere dall'Associazione FeSTA, inviando per iscritto le dimissioni al Consiglio Direttivo Decanale entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.



Sono dichiarati decaduti i Soci che cessino dallo svolgere l'attività di cui all'art. 4 del presente Statuto e quei Soci che, ove dovuto, non provvedano al versamento della quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo Decanale e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio Direttivo Decanale.

La qualità di Socio si perde per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo Decanale nel caso in cui detto Organo ravvisi un comportamento del Socio in contrasto con le finalità dell'Associazione di cui all'art. 2 del presente Statuto, e per radiazione comminata dagli organi disciplinari.

Il Socio recedente, decaduto, escluso o radiato non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

Art. 12 – ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ORATORIANE

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane, di cui ai precedenti artt. 7 e 8, costituiscono le unità operative di base della struttura federativa dell'Associazione FeSTA.

Tali strutture sono composte dai rispettivi associati che a seguito di domanda accolta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana acquistano tale qualifica per libera scelta motivata e con l'impegno al rispetto delle norme statutarie dell'Associazione stessa.

Le singole Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane devono:

1. essere costituite a norma di legge;
2. essere rette da un proprio Statuto;
3. essere dotate di propri organi associativi;
4. prevedere la presenza del consulente ecclesiastico nella persona del Parroco pro tempore della parrocchia di riferimento o del Vicario parrocchiale o del direttore dell'oratorio a ciò delegato.

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane sono rappresentate nell'Assemblea dei Soci dal proprio Presidente, quale rappresentante legale.

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane, nello svolgimento di attività e di eventuali prestazioni di servizi, agiranno in proprio, con piena autonomia di gestione amministrativa e organizzativa e con tutte le conseguenti responsabilità.

L'Associazione FeSTA, per quanto attiene alla gestione delle singole Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane e il loro regolare funzionamento organizzativo, amministrativo, tecnico e fiscale, presterà esclusivamente la propria assistenza, senza assumere responsabilità di sorta.

Art. 13 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione FeSTA:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo Decanale;
- 3) il Presidente Decanale;
- 4) il Collegio dei probiviri.

Art. 14 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è composta dai Presidenti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane e dai Parroci delle Parrocchie di cui agli artt. 7, 8 e 10 ed è il massimo Organo deliberativo dell'Associazione FeSTA. Essa regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Sono inoltre invitati all'Assemblea dei Soci i componenti del Consiglio Direttivo Decanale in carica od uscente, con solo diritto di parola.

Una Parrocchia può essere rappresentata nell'Assemblea dei Soci anche da altra persona diversa dal Parroco, per delega di quest'ultimo.

Il Presidente di una Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana può delegare il Vicepresidente della stessa Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana, oppure, in caso di impedimento di quest'ultimo, un altro membro del proprio Consiglio Direttivo.



Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente.

L'Assemblea dei Soci è convocata in via ordinaria annualmente dal Presidente Decanale ed ha il compito di:

- nell'anno antecedente al rinnovo delle cariche, determinare il numero dei Consiglieri Decanali da eleggere, tenendo conto che dovranno essere composti da un minimo di cinque fino ad un massimo di undici consiglieri;
- ogni quattro anni, eleggere i membri del Consiglio Direttivo Decanale;
- approvare entro il 30 aprile di ogni anno la relazione morale, organizzativa, tecnica del Consiglio Direttivo Decanale ed i rendiconti annuali;
- deliberare su ogni altro argomento inerente la vita e lo sviluppo delle Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane aderenti.

L'Assemblea dei Soci in sessione straordinaria è convocata dal Presidente Decanale o da chi ne fa le veci:

- a) per gravi motivi;
- b) quando ne facciano richiesta almeno la metà delle Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane aderenti;
- c) per dimissioni congiunte della maggioranza dei componenti eletti del Consiglio Direttivo Decanale;
- d) quando ne faccia richiesta la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo Decanale;
- e) per l'elezione degli organi decaduti o per il loro perfezionamento, ove il presente Statuto non preveda un sistema di integrazione automatico.

L'Assemblea straordinaria dei Soci, nei casi previsti dai precedenti punti b), c) e d) deve essere convocata e svolta entro ventuno giorni.

L'avviso di convocazione dovrà essere indirizzato a tutti gli aventi diritto a voto, cioè i Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale e che non abbiano provvedimenti disciplinari di natura associativa in corso di esecuzione, e contenere la data di svolgimento, l'ordine del giorno e il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea dei Soci, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, dovrà eleggere, preliminarmente, i propri organi: Presidente, Segretario e Commissione scrutinio.

Nelle Assemblee elettive detti organi non possono essere composti con tesserati candidati alle cariche.

L'Assemblea validamente costituita delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. In caso di assemblea elettiva, i Soci trasmettono alla segreteria, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei Soci, le richieste di candidatura dei tesserati che, in possesso dei requisiti richiesti, si siano dichiarati disponibili a ricoprire la carica di Consigliere Decanale.

Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, ed accertato il possesso dei requisiti richiesti, di cui al successivo articolo 18, i nominativi dei candidati vengono inseriti in una lista unica.

Art. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO DECANALE

Il Consiglio Direttivo Decanale è l'organo di promozione e di coordinamento delle Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane ed assolve le funzioni esecutive delle delibere dell'Assemblea dei Soci.

Esso viene convocato dal Presidente Decanale ed è composto dai membri eletti dall'Assemblea dei Soci. Ad esso partecipano il Segretario Decanale, il Tesoriere Decanale e i Direttori Tecnici di Sezione, ove non membri eletti del Consiglio Direttivo Decanale, nonché, con solo voto consultivo e senza che concorra a formarne il numero legale, il consulente ecclesiastico, nella persona del Sacerdote responsabile per il Decanato di Carate Brianza della Pastorale dello sport, allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell'Associazione e al miglior inserimento dell'esperienza sportiva nelle attività pastorali.

Il Consiglio Direttivo Decanale dura in carica quattro anni.



Le sue deliberazioni sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e si intendono approvate a maggioranza dei consiglieri presenti. Nel caso di parità in una votazione prevale il voto del Presidente Decanale.

Il Consiglio Direttivo Decanale:

- elegge, nella prima riunione del quadriennio, fra i suoi membri, il Presidente Decanale ed uno o più Vicepresidenti Decanali sino ad un massimo di tre;
- istituisce le Sezioni sportive per la programmazione, organizzazione e gestione delle specifiche discipline;
- nomina il Segretario Decanale e il Tesoriere Decanale;
- nomina un Direttore Tecnico per ciascuna Sezione sportiva;
- promuove e attua nell'ambito di competenza le attività di cui all'art. 4 del presente Statuto;
- stabilisce l'ammontare delle quote associative;
- approva la relazione consuntiva e programmatica da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- delibera i rendiconti annuali, da presentare all'Assemblea dei Soci e i bilanci preventivi;
- attua le linee programmatiche deliberate dall'Assemblea dei Soci;
- designa i propri rappresentanti nei vari Enti od organismi sportivi ed ecclesiali;
- nomina commissioni di studio su specifiche tematiche;
- nomina la Commissione Unica d'Appello;
- nomina un Giudice Sportivo e un Responsabile arbitri per ogni Sezione sportiva;
- propone all'Assemblea dei Soci cariche onorifiche all'interno dell'Associazione su proposta di almeno 1/3 dei Consiglieri Decanali;
- emana i Regolamenti di cui al successivo art. 25;
- stipula accordi e convenzioni con le strutture di Enti e Federazioni con finalità analoghe.

Il Consiglio Direttivo Decanale decade per le dimissioni congiunte della metà più uno dei suoi componenti eletti e per mancata approvazione del rendiconto economico da parte dell'Assemblea dei Soci, a condizione che la deliberazione sia stata assunta con la metà più uno dei voti spettanti a tutti gli aderenti. In questo caso l'Assemblea dei Soci, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo Decanale.

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri Decanali si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consigliere sostituito. Nel caso non fosse possibile l'integrazione si procederà a nuove elezioni alla prima Assemblea dei Soci utile.

Il Consigliere Decanale assente, senza giustificate motivazioni, per tre riunioni consecutive, potrà essere considerato decaduto e sostituito.

Art. 16 – IL PRESIDENTE DECANALE

Il Presidente Decanale dell'Associazione FeSTA è eletto da tutti i membri del Consiglio Direttivo Decanale, scegliendolo fra i suoi componenti, dura in carica quattro anni e può essere rieletto. Egli:

- a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo Decanale, ordinariamente almeno una volta ogni due mesi, o straordinariamente su richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri Decanali;
- b) predispose l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo Decanale;
- c) propone al Consiglio Direttivo Decanale le nomine di sua competenza;
- d) esercita la legale rappresentanza della "Federazione Sportiva Tornei dell'Amicizia - FeSTA", Associazione Sportiva Dilettantistica;
- e) convoca l'Assemblea dei Soci nei casi previsti dallo Statuto;
- f) adotta in via d'urgenza le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo Decanale, che dovranno essere sottoposte alla sua ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di impedimento o di assenza ne assume le funzioni un Vicepresidente Decanale vicario, indicato dal Presidente, al quale, però, nel caso di parità in una votazione, non spetta alcuna prevalenza di voto.

Il Presidente Decanale decade per impedimento definitivo o per dimissioni. In tal caso, il Consiglio Direttivo Decanale provvederà alla elezione di un nuovo Presidente Decanale, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.



La carica di Presidente Decanale è rinnovabile per due mandati elettivi.

Art. 17 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e un supplente. È convocato, per la sua prima seduta, dal Presidente Decanale e, in tale occasione, elegge al suo interno il proprio presidente, che ne convoca le successive.

Dura in carica quattro anni e i membri possono essere confermati.

Il Collegio dei Probiviri giudica sulle controversie in ordine alla violazione dello Statuto, sui ricorsi relativi a provvedimenti che comportino conseguenze di natura associativa, sui conflitti di competenza tra organi dell'Associazione FeSTA.

Art. 18 – REQUISITI PER L'ELEGGIBILITÀ

Solo i tesserati all'Associazione FeSTA possono ricoprire cariche elettive.

Inoltre, possono ricoprire tali cariche coloro che:

- a) sono cittadini italiani maggiorenni;
- b) non hanno riportato condanne penali irrevocabili per delitti non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportano l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
- c) non sono stati assoggettati, dall'Associazione e/o dal CONI e/o da un qualsiasi Ente di Promozione Sportiva e/o da una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale, a squalifiche o ad inibizioni superiori ad un anno, salvo riabilitazione ottenuta secondo le modalità previste dal Regolamento di giustizia sportiva;
- d) non hanno subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

Art. 19 – INCOMPATIBILITÀ

Agli amministratori è fatto divieto di ricoprire cariche analoghe in altre Associazioni Sportive Dilettantistiche aderenti all'Associazione FeSTA od operanti nell'ambito della medesima disciplina facente capo all'Ente PGS.

L'incarico di Presidente Decanale e di membro degli Organi di giustizia sportiva è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale e di Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane aderenti.

L'incarico di Presidente di Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana aderente è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale dell'Associazione FeSTA, fatta eccezione per il Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana "Centro Servizi Sportivi Decanali".

Le qualifiche di arbitro, di ufficiale di gara e di componente di giuria sono incompatibili con qualsiasi carica sociale e di Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane aderenti, fatta eccezione per le cariche sociali dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana "Centro Servizi Sportivi Decanali".

L'eletto che si venga a trovare in una situazione di incompatibilità dovrà esercitare l'opzione entro trenta giorni.

Art. 20 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA – CONTROVERSIE – ARBITRATO

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane, i tesserati, i Dirigenti Decanali e, in genere, tutti coloro che sono soggetti alla giurisdizione dell'Associazione FeSTA, non possono, se non autorizzati dal Consiglio Direttivo Decanale, adire l'Autorità Giudiziaria per fatti inerenti o comunque connessi con l'attività dell'Associazione FeSTA.

Il Socio può chiedere al Consiglio Direttivo Decanale di essere autorizzato per particolari e giustificati motivi ad adire autorità diverse in deroga a quanto sopra disposto.

Il Consiglio Direttivo Decanale entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Trascorso il termine di cui sopra senza che il Consiglio si sia pronunciato, la deroga si intende concessa.



Il diniego di autorizzazione deve essere compiutamente motivato. L'inadempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi è sanzionato con provvedimenti disciplinari fino alla radiazione, comunicando all'Ente PGS il provvedimento.

La risoluzione di qualsiasi controversia tra le Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane aderenti e l'Associazione FeSTA, che non rientri nella competenza degli Organi di Giustizia sportiva, deve essere rimessa al giudizio definitivo di un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati dall'Ente PGS.

Gli Arbitri, in quanto così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori, inappellabilmente, e senza formalità di procedura.

La sentenza arbitrale deve essere emessa entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina del Collegio e, per l'esecuzione, deve essere depositato presso la segreteria, che provvederà a darne tempestiva comunicazione alle parti, entro 10 (dieci) giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri.

Per ciò che attiene la risoluzione di qualsiasi controversia tra le Parrocchie aderenti e l'Associazione FeSTA, si fa riferimento a quanto stabilito in proposito dalle convenzioni stipulate tra la Fondazione Diocesana per gli Oratori Milanesi e l'Ente PGS.

Art. 21 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato solo da una Assemblea dei Soci in sessione straordinaria, all'uopo convocata.

La validità dell'Assemblea straordinaria convocata per modifiche statutarie è costituita quando, in prima convocazione, sono presenti almeno i due terzi dei voti a disposizione e, in seconda convocazione, sono presenti almeno la metà più uno dei voti a disposizione.

Le modifiche si intendono approvate solo se ottengono i due terzi dei voti presenti in Assemblea.

Art. 22 – IL PATRIMONIO

Il Patrimonio dall'Associazione FeSTA è costituito dalle quote associative, dai contributi di Enti pubblici o privati, dai lasciti, donazioni, atti di liberalità, dai proventi delle varie attività sportive, nonché dalle gestioni accessorie delle attività organizzate dall'Associazione stessa e dalle entrate connesse all'attività istituzionale. I versamenti a qualunque titolo effettuati dai Soci receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte per legge. L'eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere destinato al finanziamento delle attività degli esercizi successivi per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività a queste ultime direttamente connesse.

Il patrimonio, in caso di scioglimento, sarà devoluto secondo le norme in seguito specificate.

Art. 23 – RENDICONTO ECONOMICO E BILANCIO

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine dell'esercizio, entro il 30 aprile di ogni anno, deve essere presentato all'Assemblea dei Soci, per l'approvazione, il rendiconto economico di gestione con la situazione patrimoniale. L'attività amministrativa e finanziaria dovrà essere gestita secondo le norme vigenti e i regolamenti interni.

Art. 24 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE FeSTA

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre la richiesta di assemblea straordinaria da parte dei 4/5 dei Soci aventi diritto di voto indicati nell'art. 9.

L'assemblea sarà validamente costituita con la presenza in prima e seconda convocazione dei 4/5 dei Soci aventi diritto al voto.

Lo scioglimento e la destinazione del patrimonio sono deliberati con il voto favorevole dei 4/5 dei Soci aventi diritto al voto. Nello stesso momento sono nominati i liquidatori di cui almeno uno dovrà essere professionista iscritto all'albo dei Dottori o Ragionieri Commercialisti.



In caso di scioglimento dell'Associazione FeSTA gli eventuali beni patrimoniali ed i residui di gestione saranno devoluti secondo il disposto del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni.

Art. 25 – REGOLAMENTI

L'organizzazione e l'attività dell'Associazione FeSTA sono disciplinate dai Regolamenti. I Regolamenti e loro modifiche sono deliberati dal Consiglio Direttivo Decanale.

Art. 26 – NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme e le leggi vigenti che regolano l'Associazione sociale, sportivo dilettantistico, lo Statuto delle Federazioni sportive e degli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza, nonché le norme del Codice Civile.

Approvato in Assemblea dei Soci fondatori a Verano Brianza, il 26 ottobre 2004



REGOLAMENTO ORGANICO

Premessa

I Regolamenti sono emanati per disciplinare lo svolgimento delle attività di tipo associativo, formativo, sportivo, gestionale e amministrativo, promosse dall'Associazione FeSTA.

L'applicazione delle norme stabilite è guidata dallo spirito associativo di chi riconosce nello sport un luogo privilegiato di formazione e di crescita.

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, per la sua interpretazione o per la variazione degli articoli che lo compongono, tutti i poteri, nessuno escluso, sono demandati al Consiglio Direttivo Decanale.

Titolo I

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ORATORIANE

Art. 1 – Costituzione

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane aderenti all'Associazione FeSTA, costituite liberamente ai sensi delle vigenti leggi, debbono essere in possesso di un proprio Statuto.

Art. 2 – Denominazione dei “Soci”

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane, “Soci” dell'Associazione FeSTA, possono utilizzare, accanto alla propria denominazione sociale, la sigla “FeSTA”, solo se in regola con il versamento delle quote annuali di adesione.

Titolo II

ADESIONE, RINNOVO, TESSERAMENTO

Art. 3 – Organi competenti

L'organo competente a ricevere e a validare le richieste di adesione, di rinnovo e di tesseramento è il Consiglio Direttivo Decanale. La validazione consiste nell'apposizione, a mezzo di apposito timbro-datario, della data in cui è stato effettuato il versamento per l'adesione o è stata presentata la richiesta di tesseramento.

Condizioni preclusive all'accettazione delle richieste di adesione, di rinnovo e di tesseramento da parte del Consiglio Direttivo Decanale sono, rispettivamente, l'affiliazione, il rinnovo e il tesseramento delle Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane richiedenti all'Ente di Promozione Sportiva “Polisportive Giovanili Salesiane - PGS”, nei modi e nei termini da quest'ultimo previsti.

A tale scopo, il Comitato Provinciale di Milano dell'Ente PGS potrà decentrare le proprie strutture di segreteria presso la sede dell'Associazione FeSTA.

Art. 4 – Adesione

La richiesta di adesione all'Associazione FeSTA da parte di una Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana va inoltrata corredata da copia dell'atto di costituzione, dello Statuto associativo della richiedente, ed accompagnata dalla relativa quota di adesione. Ogni variazione statutaria va comunicata tempestivamente al Consiglio Direttivo Decanale dell'Associazione FeSTA.

Per ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 7 dello Statuto, con la richiesta di adesione ogni Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana dovrà produrre idonea documentazione attestante la propria affiliazione all'Ente PGS per la stagione sportiva corrente.

Le iscrizioni alle competizioni sono subordinate all'accettazione della richiesta di adesione da parte del Consiglio Direttivo Decanale.



L'accettazione della richiesta di adesione conferisce all'Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana richiedente, a pieno titolo, la qualifica di "Socio" ai sensi dell'art. 8 dello Statuto dell'Associazione FeSTA e, pertanto, la possibilità di prendere parte all'attività promossa dagli organi dell'Associazione FeSTA.

Art. 5 – Rinnovo

Il rinnovo dell'adesione all'Associazione FeSTA si ottiene con la richiesta di "rinnovo" inoltrata ogni anno al Consiglio Direttivo Decanale entro il termine improrogabile del 31 dicembre, utilizzando l'apposito modulo, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana, ed accompagnato dalla relativa quota di rinnovo.

Per ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 7 dello Statuto, con la richiesta di "rinnovo" ogni Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana dovrà produrre idonea documentazione attestante la propria affiliazione all'Ente PGS per la stagione sportiva corrente.

L'accettazione della richiesta di rinnovo conferisce all'Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana richiedente la qualifica, a pieno titolo, di Socio dell'Associazione FeSTA ai sensi dell'art. 8 dello Statuto dell'Associazione FeSTA.

Art. 6 – Perdita della qualifica di socio

Come previsto dall'art. 11 dello Statuto, l'Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana può perdere la qualifica di "Socio":

- per recesso, in seguito alle dimissioni deliberate dai propri organi statutari e inviate al Consiglio Direttivo Decanale;
- per decadenza, in seguito alla cessazione delle attività proprie dell'Associazione e/o per il mancato versamento della quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo Decanale e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio Direttivo Decanale;
- per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo Decanale, qualora venga constatato:
 - a) comportamento contrastante con finalità e principi dell'Associazione FeSTA, inosservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari;
 - b) intervenute modifiche dello Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana, incompatibili con lo Statuto dell'Associazione FeSTA;
- per radiazione comminata dagli organi disciplinari;
- per le medesime cause di cui ai precedenti punti, ma riferite all'Ente PGS, deliberate dai rispettivi Organi associativi o disciplinari.

Il recesso, la decadenza, l'esclusione, la radiazione comportano, con effetto immediato, la perdita della qualifica di "Socio" e, per l'effetto, nell'ambito delle attività svolte dall'Associazione FeSTA, tutti i tesserati per tale Associazione sono liberi da vincolo.

Art. 7 – Tesseramento

Il tesseramento è l'atto che lega all'Associazione FeSTA, in un rapporto giuridico associativo, chi nell'ambito di quest'ultima:

- pratica un'attività sportiva ricreativa;
- oppure esplica mansioni tecniche, organizzative e/o dirigenziali per una Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana aderente.

Chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alle attività dell'Associazione FeSTA deve essere tesserato a quest'ultima in una Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana aderente.

Art. 8 – La tessera

Per la partecipazione alle proprie attività, l'Associazione FeSTA prevede i seguenti tipi di tessera:

- a) atleta;
 - b) non atleta;
 - c) arbitro;
 - d) responsabile decanale.
- a) la tessera atleta viene rilasciata agli atleti ed alle atlete, sia minorenni che maggiorenni, che partecipano all'attività sportiva ricreativa organizzata dall'Associazione FeSTA e dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane con il supporto dell'Associazione FeSTA;



- b) la tessera non atleta viene rilasciata:
 1. a quanti, nell'ambito dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana di appartenenza, svolgano ruoli direttivi (presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere, consigliere) o tecnici (allenatore, viceallenatore, accompagnatore ufficiale);
 2. ai soci delle Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane che, pur non avendo compiti di rappresentanza, ma accettandone i principi, vivono la vita sociale dell'Associazione medesima;
- c) la tessera arbitro viene rilasciata agli appartenenti al Settore arbitrale;
- d) la tessera responsabile decanale viene rilasciata a quanti svolgono un incarico dirigenziale, organizzativo o tecnico all'interno della FeSTA.

Art. 9 – Il doppio tesseramento

Ferme restando le incompatibilità di cui all'art. 19 dello Statuto dell'Associazione FeSTA:

- a) è consentito sottoscrivere più tessere atleta in discipline sportive differenti per la medesima Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana;
 - b) è consentito sottoscrivere una tessera atleta e una tessera non atleta per la medesima Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana;
 - c) è consentito sottoscrivere più tessere atleta per più di una Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana solo se l'ASDO di primo tesseramento non presenta squadre nella categoria accessibile al tesserato in questione; tale possibilità presuppone il nulla osta da parte dell'ASDO di provenienza.
 - d) è consentito sottoscrivere una tessera atleta qualora il richiedente sia tesserato federalmente, anche temporaneamente e/o in prestito, per una diversa Associazione Sportiva, aderente o non all'Associazione FeSTA;
 - e) è consentito sottoscrivere una tessera arbitro e una tessera atleta purché ciò avvenga in differenti discipline sportive;
 - f) è consentito sottoscrivere una tessera arbitro e una tessera non atleta, purché non vengano svolti compiti di rappresentanza nella medesima disciplina sportiva;
 - g) è consentito sottoscrivere due tessere non atleta ovvero una tessera non atleta e una tessera atleta in due ASDO differenti, previo nulla osta da parte dell'ASDO di primo tesseramento.
- Nei casi di cui ai precedenti punti, ogni provvedimento deliberato da un Organo disciplinare dell'Associazione FeSTA a carico di un tesserato, è immediatamente efficace per tutti i ruoli nei quali risulta attivo il doppio tesseramento.

Art. 10 – Scadenza del vincolo

Tutte le tessere, di qualsiasi tipo, sono comprensive di assicurazione e scadono il 31 agosto immediatamente successivo alla data di vidimazione.

Art. 11 – Modalità per il tesseramento

La richiesta di tesseramento deve essere compilata a cura dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana con tutti i dati in essa richiesti, della cui veridicità risponde il Presidente della medesima, e presentata al Consiglio Direttivo Decanale per la vidimazione.

Per ottemperare alle disposizioni di cui all'art.7 dello Statuto, per ogni richiesta di tesseramento le Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane dovranno produrre:

- a) nel caso di tessera atleta o arbitro, idonea documentazione che certifica per il proprio associato la condizione di "tesserato ricreativo" dell'Ente PGS nella medesima Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana;
- b) nel caso di tessera non atleta:
 1. a quanti svolgono compiti di rappresentanza dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana di appartenenza, idonea documentazione che certifica per il proprio associato la condizione di "tesserato dirigente" dell'Ente PGS nella medesima Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana.
 2. a quanti non svolgono compiti di rappresentanza dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana di appartenenza, idonea documentazione che certifica per il



proprio associato la condizione di "tesserato ricreativo" dell'Ente PGS nella medesima Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana.

La validità del tesseramento decorre dalle ore 0 (zero) del giorno immediatamente successivo a quello della vidimazione.

Titolo III TUTELA SANITARIA

Art. 12 – Tutela sanitaria

Ai sensi del Decreto Ministero Sanità del 18.2.1982 l'attività sportiva ricreativa organizzata dall'Associazione FeSTA è qualificata non agonistica e, pertanto, richiede che ciascun praticante sia in possesso di certificazione medica di buona salute.

Non sono obbligati a sottoporsi a visita medica:

- i titolari di tessera non atleta;
- gli arbitri delle discipline sportive che non comportano, per il direttore di gara, impegni fisici;
- i titolari di tessera responsabile decanale.

Titolo IV L'ANNO SOCIALE

Art. 13 – Anno sociale

Ai fini dell'attività e del tesseramento, l'anno sociale dell'Associazione FeSTA ha inizio il 1° settembre e si conclude il 31 agosto dell'anno civile successivo.

Titolo V GLI ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo Decanale

Oltre a quanto stabilito dall'art. 15 dello Statuto, il Consiglio Direttivo Decanale:

- a) nomina per ogni Sezione sportiva, su proposta del rispettivo Direttore Tecnico, un Giudice Sportivo e un Responsabile del Settore Arbitrale;
- b) stabilisce, annualmente, le quote di partecipazione alle attività promosse dall'Associazione FeSTA in favore dei Soci;
- c) mantiene costanti rapporti con gli Organismi provinciali dell'Ente PGS, nonché con gli Enti locali e con gli organismi ecclesiali, designando ove necessario i propri rappresentanti presso tali organismi;
- d) ratifica le decisioni prese, in via d'urgenza, dal Presidente Decanale;
- e) emana il calendario delle attività associative in armonia con il calendario pastorale del Decanato di Carate Brianza.

Titolo VI GLI ORGANI TECNICI

Art. 15 – La Commissione Unica di Appello

La Commissione Unica di Appello è nominata dal Consiglio Direttivo Decanale ed è composta da un Presidente e da un membro per ogni Sezione sportiva.

Dura in carica quattro anni e gli incarichi possono essere confermati.

Esercita le funzioni e i compiti di cui al regolamento di Disciplina e di Giustizia.

Specificamente, giudica in ultima istanza sui ricorsi presentati contro le sentenze emesse dai



Giudici Sportivi di Sezione.

Le sue deliberazioni sono valide se prese alla presenza del Presidente e di almeno un componente.

Il Presidente della Commissione Unica di Appello ha il diritto di partecipare, con sola facoltà di parola, alle riunioni del Consiglio Direttivo Decanale.

Art. 16 – I Giudici Sportivi di Sezione

Per ogni Sezione sportiva, su proposta del rispettivo Direttore Tecnico, è nominato dal Consiglio Direttivo Decanale un Giudice Sportivo. Egli esercita funzioni e compiti di cui al Regolamento di Disciplina e di Giustizia.

I Giudici Sportivi di Sezione durano in carica per quattro anni, salvo i casi di impedimento permanente o dimissioni dall'incarico.

Essi, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni, hanno competenza generale per i fatti commessi dai soci e dai loro tesserati e, a tal fine:

- a) adottano provvedimenti di natura tecnica,
- b) adottano provvedimenti disciplinari.

I procedimenti innanzi ai giudici sportivi devono concludersi entro 30 giorni.

Art. 17 – Organi del settore arbitrale

Le funzioni, gli organi, la struttura, l'organizzazione del settore arbitrale sono disciplinati dal relativo regolamento.

Titolo VII

INCARICHI PRESENTI NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DECANALE

Art. 18 – Il Segretario Decanale

Il Segretario Decanale ha il compito di redigere i verbali delle sedute e le deliberazioni nonché di curare tutto quanto afferisce al corretto funzionamento degli Organi dell'Associazione FeSTA con le comunicazioni conseguenti.

Art. 19 – Il Tesoriere Decanale

Il Tesoriere Decanale ha il compito di curare la tenuta dei conti, gli adempimenti fiscali e la predisposizione della documentazione contabile ai fini dei rendiconti.

Art. 20 – I Direttori Tecnici di Sezione

Il Consiglio Direttivo Decanale nomina un Direttore Tecnico per ogni Sezione sportiva, che ha il compito di programmare, indire, organizzare e gestire l'attività sportiva ricreativa di competenza.

Il Direttore Tecnico propone al Consiglio Direttivo Decanale la nomina di un Giudice Sportivo e di un Responsabile arbitri per ogni Sezione sportiva. È organo tecnico del settore arbitrale e, in tale veste, esercita, nei casi previsti dal Regolamento arbitrale, il potere di deferimento degli arbitri da assoggettare a sanzione disciplinare.

L'attività del Direttore Tecnico di Sezione è sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo Decanale.

Ciascun Direttore Tecnico di Sezione può essere coadiuvato da una commissione nominata dal Consiglio Direttivo Decanale e da lui presieduta, la quale prende il nome di Direzione Tecnica di Sezione.



REGOLAMENTO DEL SETTORE ARBITRALE

Titolo I DEFINIZIONE

Art. 1 – Natura e funzione

Il Settore Arbitrale è l'organismo sezionale di natura tecnico-organizzativo a cui è demandata l'organizzazione dei giudici di gara e degli osservatori dell'Associazione FeSTA, di seguito denominata FeSTA.

Sono giudici di gara tutti i tesserati che, avendo conseguito la qualifica ai sensi dell'art. 6, ricoprono all'interno della FeSTA una delle seguenti funzioni: primo e secondo ufficiale di gara, collaboratore dell'arbitro, segnapunti refertista, commissario di campo, osservatore.

A ciascun Settore Arbitrale sono demandati l'organizzazione, il reclutamento, la formazione e l'impiego dei giudici di gara e degli osservatori della Sezione sportiva di appartenenza.

Titolo II ORGANI, STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

Art. 2 – Organi preposti al Settore Arbitrale

Il Settore Arbitrale realizza le proprie finalità istituzionali mediante i seguenti organi:

- a) il Responsabile del Settore Arbitrale di Sezione;
- b) il Collegio Arbitrale di Sezione o a Sezioni riunite.

Art. 3 – Il Responsabile del Settore Arbitrale di Sezione

Il Consiglio Direttivo Decanale nomina un Responsabile del Settore Arbitrale per ogni Sezione sportiva, il quale resta in carica due stagioni sportive.

L'incarico è rinnovabile.

Il Consiglio Direttivo Decanale può disporre in qualsiasi momento la revoca del mandato ad un Responsabile del Settore Arbitrale e indicare un nuovo nominativo in sua sostituzione.

L'incarico di Responsabile del Settore Arbitrale è incompatibile con la qualifica di tesserato per una Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana aderente alla FeSTA.

Il Responsabile del Settore Arbitrale svolge, con il coordinamento del Direttore Tecnico di Sezione, le seguenti funzioni:

- a) programma, organizza e gestisce l'attività arbitrale nella Sezione di competenza;
- b) provvede alle designazioni arbitrali di competenza;
- c) organizza i corsi per ufficiale di gara;
- d) coordina l'attività di formazione tecnica e aggiornamento;
- e) organizza e coordina i raduni arbitrali;
- f) controlla l'osservanza dei doveri arbitrali da parte degli associati;
- g) istituisce ed aggiorna lo schedario degli arbitri;
- h) segnala agli organi competenti le eventuali disfunzioni del settore formulando le proposte del caso;
- i) assicura la collaborazione agli altri organi della FeSTA nei limiti delle rispettive autonomie di funzionamento;
- j) Adempie ad ogni ulteriore incarico eventualmente affidatogli dal Consiglio Direttivo Decanale.

Il Responsabile del Settore Arbitrale di Sezione, nello svolgere le funzioni di competenza, si avvale della collaborazione di alcuni componenti del proprio Settore, ai quali affida particolari incarichi organizzativi.

Art. 4 – Il Collegio Arbitrale di Sezione

Il Collegio Arbitrale di Sezione è l'assemblea degli arbitri e degli osservatori inseriti nel quadro del Settore Arbitrale di Sezione.



Il Collegio ha funzione consultiva nei riguardi del Settore Arbitrale e della Direzione Tecnica di riferimento su quanto attiene lo sviluppo tecnico ed organizzativo del settore.

Il Collegio Arbitrale si riunisce almeno una volta all'anno a sezioni riunite su convocazione del Presidente Decanale della FeSTA, mediante avviso da trasmettersi a ciascun arbitro.

Il Collegio Arbitrale, di Sezione o a Sezioni riunite, è presieduto dal Presidente Decanale della FeSTA o da un suo delegato. Esso, su proposta del suo Presidente, designa un segretario.

Possono partecipare al Collegio Arbitrale tutti gli arbitri che siano in regola con il tesseramento e che non siano sottoposti a provvedimenti disciplinari.

Titolo IV I GIUDICI DI GARA

Art. 5 – Funzioni

I giudici di gara, per il loro impiego, sono a disposizione del Responsabile del Settore Arbitrale di Sezione per svolgere le funzioni di primo e secondo ufficiale di gara, collaboratore dell'ufficiale di gara, segnapunti refertista, commissario di campo, osservatore e per lo svolgimento di qualsiasi altro incarico relativo alle funzioni arbitrali.

I giudici di gara devono sottoporsi al controllo di idoneità fisica in base a quanto stabilito dal Regolamento organico.

Art. 6 – Conseguimento della qualifica

La qualifica di giudice di gara si consegue partecipando all'apposito corso che si conclude con l'esame di abilitazione.

Per essere ammessi al corso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età di 16 anni alla data di inizio del corso. Per i minori di anni 18 è necessaria la dichiarazione di assenso di chi esercita la potestà genitoriale.
- b) titolo di studio di licenza elementare.

La qualifica di giudice di gara della FeSTA viene riconosciuta a seguito di esito positivo dell'esame di abilitazione su argomenti di carattere culturale-educativo, tecnico-regolamentare e di una prova pratica.

Le Commissioni d'esame sono composte dal Presidente della FeSTA (o da persona da lui delegata) che svolge le funzioni di presidente della commissione, dal Direttore Tecnico di Sezione e dal Responsabile del Settore Arbitrale competenti.

L'iscrizione nei ruoli ed il tesseramento sono subordinati al possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva previsto dal Regolamento organico.

Art. 7 – Diritti

I giudici di gara, in ragione del loro ruolo istituzionale, hanno diritto, individualmente e come associati, alla difesa della propria immagine ed onorabilità e ad ogni forma di tutela della persona che si renda necessaria da parte della FeSTA in tutte le sue componenti.

Art. 8 – Doveri

I giudici di gara sono tenuti a:

- a) osservare lo statuto della FeSTA, i regolamenti ed ogni altra norma e disposizione emanata dall'Associazione;
- b) dimostrare in ogni luogo e circostanza esemplare moralità e rettitudine;
- c) astenersi, a pena di esclusione dai ruoli e da qualsiasi altro incarico nella FeSTA, dall'adire vie legali contro tesserati dell'Associazione, salvo il caso di espressa autorizzazione concessa dal Consiglio Direttivo Decanale, da richiedersi tramite il proprio Responsabile;
- d) dirigere gare, assolvere incarichi, frequentare le lezioni tecniche, partecipare a raduni o incontri per i quali vengano designati o convocati dagli Organi competenti, salvo il caso di giustificato impedimento o di forza maggiore;
- e) osservare il segreto d'ufficio;



- f) astenersi dal comunicare a colleghi o a terzi tanto le designazioni ricevute per dirigere gare o assolvere incarichi tecnici, quanto il contenuto dei referti o delle relazioni trasmessi agli Organi competenti;
- g) segnalare immediatamente al proprio Responsabile Arbitrale ogni anomalia ritenuta tale da menomare la propria idoneità o attitudine fisica.

Ai giudici di gara non è consentito:

- 1. dirigere gare o svolgere attività connessa a quella arbitrale in gare ufficiali e non, organizzate da Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane aderenti alla FeSTA, per le quali il Responsabile del Settore abbia dichiarato la propria disapprovazione;
- 2. svolgere attività presso Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane aderenti alla FeSTA, compatibilmente a quanto consentito dal Regolamento organico, senza specifica autorizzazione del Responsabile del Settore Arbitrale, avente validità per una sola stagione sportiva.

Art. 9 – Tesseramento e perdita della qualifica

All'inizio dell'anno sportivo il Responsabile del Settore Arbitrale di Sezione provvede al tesseramento ed alla redazione dell'elenco dei giudici di gara in attività.

La qualifica di giudice di gara si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per mancato rinnovo della tessera FeSTA a seguito di inidoneità tecnica ad assolvere i compiti di giudice di gara;
- c) per la sopravvenuta accertata inidoneità fisica a svolgere l'attività;
- d) per radiazione a seguito di provvedimento disciplinare.

Al termine di ogni stagione sportiva il Consiglio Direttivo Decanale giudica l'attività svolta dagli giudici di gara e delibera in merito al rinnovo della tessera FeSTA per la stagione sportiva successiva.

Il giudizio espresso dal Consiglio Direttivo Decanale deve derivare dagli elementi di valutazione tecnica e di comportamento emersi dalle prestazioni fornite nel corso della stagione sportiva in accordo con le valutazioni fornite dal Direttore Tecnico e dai Responsabile Arbitrale di Sezione.

Il provvedimento di non rinnovo della tessera arbitrale è definitivo e non è soggetto a reclamo

Titolo V I Provvedimenti Disciplinari

Art. 10 – Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono quelle previste dal Regolamento di Disciplina e Giustizia.

Avverso i provvedimenti di natura disciplinare può essere proposto ricorso secondo quanto disciplinato dal medesimo regolamento.

Durante il periodo della sospensione l'ufficiale di gara è tenuto:

- a) a depositare la tessera arbitrale FeSTA presso la sede associativa;
- b) a frequentare la sede della FeSTA solo per partecipare alle riunioni tecniche;
- c) a non svolgere attività fino a che non abbia scontato la sanzione, a pena di inasprimento della stessa.

Costituiscono, tra gli altri, motivo di deferimento per l'apertura di procedimento disciplinare:

- a) gli ingiustificati e ripetuti rifiuti a dirigere gare o ad assolvere funzioni arbitrali nel corso della stessa stagione sportiva;
- b) lo svolgimento di attività arbitrale in violazione a quanto disposto dall'articolo 8 numero 1 del presente regolamento;
- c) le ingiustificate assenze alle lezioni tecniche nella stessa stagione sportiva;
- d) la mancata produzione annuale del certificato medico, se dovuto.

Art. 11 – Deferimenti

I procedimenti disciplinari davanti agli organi di disciplina e giustizia sono promossi con deferimento del Direttore Tecnico di competenza.



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E GIUSTIZIA

PUNIZIONE SPORTIVA (PERDITA DELLA GARA)

Articolo 1

- a) La squadra ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sullo svolgimento regolare di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, soggiace alla perdita della gara stessa con il punteggio seguente: per il calcio, 0-5 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore della differenza reti; per la pallavolo, 0-2 (nelle gare disputate al meglio dei tre set), ovvero 0-3 (nelle gare disputate in tre set obbligatori o al meglio dei cinque set).
- b) La punizione sportiva di perdita della gara può essere inflitta alle due squadre interessate qualora la responsabilità dei fatti sopraindicati risulti comune ad entrambe.
- c) La punizione sportiva di perdita della gara è parimenti inflitta alla squadra che fa partecipare alla gara giocatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendere parte legittimamente a gare; la punizione sportiva di perdita della gara è applicata con retroattività a tutte le gare disputate dal giocatore in posizione irregolare.
- d) Per le gare in cui la sostituzione dei giocatori viene riportata sul referto di gara, la posizione irregolare dei giocatori di riserva determina l'applicazione della sanzione suddetta solo nel caso in cui gli stessi siano stati utilizzati in gara; in caso di gare con "cambi volanti", la sola presenza in distinta di giocatori in posizione irregolare è sufficiente per determinare la punizione sportiva di perdita della gara. In entrambi i casi, oltre alla punizione sportiva della perdita della gara verrà comminata alla squadra un'ammenda, al Dirigente Accompagnatore Ufficiale l'inibizione, ed al giocatore, se appartenente alla III, IV e V fascia, l'inasprimento della sanzione.
- e) L'immissione nella distinta giocatori di uno o più atleti in posizione irregolare non comporta la punizione sportiva di perdita della gara qualora la squadra avversaria rinunci alla gara stessa; nella fattispecie verrà comminata alla squadra un'ammenda ed al Dirigente Accompagnatore Ufficiale l'inibizione.

SANZIONI A CARICO DELLE SQUADRE

Articolo 2

Le squadre che si rendono responsabili della violazione delle norme regolamentari e di ogni altra disposizione vigente, sono punibili secondo la natura e la gravità dei fatti commessi con una o più delle seguenti sanzioni:

- a) diffida;
- b) ammenda;
- c) penalizzazione di uno o più punti in classifica;
- d) retrocessione all'ultimo posto in classifica;
- e) squalifica del campo di giuoco;
- f) esclusione dal Campionato o Torneo;
- g) esclusione automatica dal Campionato o Torneo per: falsificazione tessere; raggiunto limite di rinunce (4); raggiunto limite di partecipazione a gare di giocatori in posizione irregolare (3 gare); superamento del tetto di punteggio nella Classifica disciplina; inadempienza degli obblighi presi all'atto della adesione da parte di un numero di arbitri in servizio per conto dell'ASDO di appartenenza, tale da non consentire la copertura arbitrale di una squadra;
- h) radiazione dall'Associazione FeSTA, su proposta da parte degli Organi di Giustizia Sportiva, previo deferimento al Consiglio Direttivo Decanale.



SANZIONI A CARICO DEI TESSERATI

Articolo 3

a) I tesserati che si rendono responsabili delle violazioni regolamentari e di ogni altra disposizione vigente, sono punibili, secondo la gravità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni:

- 1) diffida;
- 2) ammonizione;
- 3) inibizione temporanea a ricoprire cariche associative (dirigente, allenatore, guardalinee ecc.), ed a svolgere qualsiasi attività sportiva;
- 4) squalifiche per una o più giornate di gara;
- 5) squalifica a tempo determinato.

Ai tesserati non atleta si applicano unicamente le sanzioni previste ai nn. 1/2/3.

Le sanzioni previste ai nn. 3/4/5 non possono superare la durata di quattro anni per coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età al momento della sanzione e di due anni per coloro che non l'hanno compiuto al momento della sanzione. Qualora gli Organi di Giustizia Sportiva valutino di particolare gravità l'infrazione per la quale irrogano una di tali sanzioni nella durata massima, possono proporre, con la stessa delibera, al Consiglio Direttivo Decanale che venga dichiarato nei confronti del tesserato la preclusione alla permanenza in qualsiasi ruolo dell'Associazione FeSTA (proposta di ritiro definitivo della tessera).

b) Ai responsabili del tesseramento dello stesso giocatore per più di una squadra, senza aver ricevuto la necessaria autorizzazione prevista dalle norme vigenti, si applica la squalifica di almeno due mesi.

c) Per la III la IV e la V fascia, il giocatore che funge da capitano è responsabile degli atti di violenza a danno degli ufficiali di gara compiuti dai giocatori della sua squadra non individuati; tale responsabilità viene a meno nel momento in cui sono comunque individuati gli autori degli atti.

INASPIMENTO DELLE SANZIONI: LA RECIDIVA

Articolo 4

La squadra o il tesserato che, dopo essere stato punito nella stagione sportiva in corso per una qualsiasi violazione alle norme regolamentari o ad ogni altra disposizione vigente, ne commetta altra della stessa specie, soggiace ad aggravamento della sanzione.

Spetta all'Organo di Giustizia Sportiva fissare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari.

ESECUZIONE DELLE SANZIONI

Articolo 5

a) Le sanzioni che comportino squalifiche di tesserati per una o più giornate di gara devono essere scontate a partire dalla prima gara ufficiale fissata dopo la data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale dei provvedimenti disciplinari, fatto salvo l'istituto della sospensione condizionale.

b) I tesserati colpiti da provvedimenti disciplinari a tempo determinato, non possono svolgere alcuna attività fintanto che non sia regolarmente scontata la sanzione ad essi inflitta.

c) Le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido sul campo agli effetti della classifica, salvo diversa e specifica deliberazione da parte dell'Organo di Giustizia sportiva competente. Qualora una squadra rinunci alla disputa di una gara alla quale il proprio giocatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto della squalifica, la



sanzione disciplinare non sarà ritenuta scontata ed il giocatore dovrà scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.

- d) Per i giocatori della III della IV e della V fascia, e per tutti i tesserati non atleti, le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate completamente nella stagione sportiva in cui sono state erogate, debbono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle stagioni sportive seguenti, anche nel caso in cui il giocatore ed il tesserato colpito dalla sanzione abbiano cambiato squadra o Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana.
- e) I titolari di più tessere (atleta e non atleta) che incorressero in squalifiche a tempo determinato o a giornate di gara, sconteranno la sanzione sia come atleta che come non atleta, nell'ambito della sezione sportiva in cui è stato emesso il provvedimento disciplinare.
- f) Nei casi di cui sopra, qualora l'Organo di Giustizia sportiva di prima istanza ravvedesse una particolare gravità nei fatti attribuiti ad un tesserato, con lo stesso provvedimento disciplinare possono essere trasmessi gli atti ufficiali al corrispondente Organo di altra sezione sportiva, il quale avrà la facoltà di estendere gli effetti delle sanzioni sospensive anche alla propria sezione sportiva. Resta bene inteso che la Commissione Tecnica di Appello, in quanto Organo di Giustizia sportiva sovrasezionale, può stabilire autonomamente l'ambito sportivo di applicazione di un provvedimento sospensivo.
- g) Le sanzioni di carattere disciplinare inflitte dagli Organi di Giustizia sportiva sono immediatamente esecutive (fatto salvo l'istituto della sospensione condizionale), anche se contro di esse sia presentato ricorso.

SOSPENSIONE CONDIZIONALE

Articolo 6

Gli Organi disciplinari hanno facoltà di sottoporre a sospensione condizionale le sanzioni che comportino la squalifica per non più di una gara.

La sospensione è revocata di diritto se nel corso dello stesso anno sportivo al tesserato verrà comminata altra squalifica; in tal caso la sanzione sospesa deve essere scontata congiuntamente alla nuova.

I provvedimenti di cui ai precedenti comma, saranno segnalati dagli Organi di Giustizia nel Comunicato Ufficiale dei provvedimenti disciplinari.

SOSPENSIONE CAUTELARE

Articolo 7

Gli Organi di Giustizia sportiva possono disporre, in via cautelare, la sospensione di ogni attività sportiva a carico dei tesserati nei cui confronti è istituito o è in corso procedimento disciplinare (sospensione *sine die*). Il provvedimento perde efficacia dopo quindici giorni dalla sua data, salvo rinnovazione.

AUTOMATISMO DELLE SANZIONI

Articolo 8

Per un giocatore che viene espulso (nel calcio), ovvero espulso o squalificato dal campo (nella pallavolo), si applica l'automatica squalifica per un turno da scontarsi nella prima gara ufficiale fissata dopo la data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, fatto salvo quanto previsto dall'istituto della sospensione condizionale e di eventuali maggiori sanzioni che potranno essere adottate dagli Organi di Giustizia Sportiva.

Nel caso di espulsione per doppia ammonizione (nel calcio), si applica l'automatica squalifica per un turno da scontarsi nella prima gara ufficiale fissata dopo la data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale.



NON IMPUGNABILITÀ DELLE SANZIONI

Articolo 9

Non sono impugnabili in alcuna sede e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) diffida a squadre o tesserati
- b) ammonizioni a tesserati.

RECIDIVITÀ DI AMMONIZIONI E AVVERTIMENTI

Articolo 10

I giocatori che abbiano ricevuto per qualsiasi motivo tre ammonizioni ufficiali (nel calcio), ovvero cinque avvertimenti ufficiali (nella pallavolo), saranno squalificati per una giornata di gara, scontata la quale le precedenti ammonizioni/avvertimenti costituiranno motivo di ulteriore recidività (nel calcio, l'espulsione per somma di ammonizioni non viene computata ai fini di cui sopra).

PER IL CALCIO

Dopo la prima squalifica per somma di tre ammonizioni, le ulteriori squalifiche per recidività scaleranno nell'ordine seguente:

- dopo due ammonizioni ufficiali, squalifica per una giornata di gara;
- dopo altre due ammonizioni ufficiali, squalifica per una giornata di gara;
- dopo una ammonizione ufficiale, squalifica per una giornata di gara.

PER LA PALLAVOLO

Dopo la prima squalifica per somma di cinque avvertimenti, le ulteriori squalifiche per recidività scaleranno nell'ordine seguente:

- dopo tre avvertimenti ufficiali, squalifica per una giornata;
- dopo un avvertimento ufficiale, squalifica per una giornata.

L'ammonizione/avvertimento dell'Arbitro costituisce provvedimento ufficiale di per sé stesso, senza che ne sia fatta menzione sul Comunicato Ufficiale. Il Giudice sportivo segnalerà sul medesimo i nominativi degli atleti che avranno raggiunto un numero di ammonizioni/avvertimenti tali da comportare, in caso di ulteriore analogo provvedimento, la squalifica per una giornata di gara.

RINUNCIA A GARE

Articolo 11

La squadra che non si presenta nei termini regolamentari alla disputa di una gara subisce la perdita della stessa: nel calcio, per 0-5; per la pallavolo, 0-2 (nelle gare disputate al meglio dei tre set), ovvero 0-3 (nelle gare disputate in tre set obbligatori o al meglio dei cinque set), e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento anche per la recidività. L'ammenda è ridotta in caso di rinuncia preventiva comunicata entro il venerdì antecedente la gara in oggetto, negli orari di apertura della Segreteria.

Gli Organi di Giustizia Sportiva hanno la facoltà, a secondo della gravità dei fatti, di erogare provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti responsabili delle squadre inadempienti o di penalizzare le medesime con un punto in meno nella classifica generale.

Articolo 12

Qualora una squadra esaurisse la quota cauzionale, dovrà versare l'intera cauzione relativa alla propria fascia entro il limite di 15 giorni dalla ricevuta della comunicazione, pena l'esclusione della squadra dal Campionato o Torneo in corso.



FASE FINALI

Articolo 13

Nelle fasi finali con formula sia all'italiana, sia ad eliminazione diretta (quali play-off, ecc.), la squadra che non si presenta in campo, o che rinuncia a disputare una gara, o che si ritiri nel corso di essa, o che sia punita con una sanzione che per qualsiasi motivo comporti il risultato: per il calcio, 0-5; per la pallavolo, 0-2 (nelle gare disputate al meglio dei tre set), ovvero 0-3 (nelle gare disputate in tre set obbligatori o al meglio dei cinque set), è esclusa dalle fasi finali stesse.

COMUNICATO UFFICIALE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Articolo 14

Il Comunicato Ufficiale dei Provvedimenti Disciplinari affisso all'albo (di norma il venerdì sera per la sezione calcio ed il giovedì sera per la sezione pallavolo), è l'unico documento probatorio circa il testo e la decorrenza dei termini dei provvedimenti disciplinari e si presume conosciuto a far data dalla sua affissione. Ogni squadra è tenuta a consultarlo per le necessità del caso.

RICORSI AL GIUDICE SPORTIVO DI SEZIONE (PRIMA ISTANZA)

Articolo 15

Le squadre possono presentare ricorso avverso la regolarità della gara tenendo presente che possono essere presentati ricorsi solo per eventuali infrazioni al presente Regolamento o per casi di irregolare posizione di uno o più giocatori della squadra avversaria (doppio tesseramento, giocatori non tesserati, giocatori squalificati).

Il ricorso con le motivazioni, l'eventuale documentazione e la relativa tassa (restituibile in caso di accettazione anche parziale del ricorso), devono essere trasmessi per iscritto il venerdì, per la sezione calcio, ovvero il giovedì, per la sezione pallavolo, immediatamente successivi alla data di effettuazione della gara.

Qualora il ricorso riguardi l'eventuale modifica del risultato conseguito sul campo, ovvero deliberato dall'Organo di Giustizia Sportiva competente, copia dello stesso deve essere inviato anche alla squadra avversaria: a mezzo di lettera raccomandata (la cui ricevuta deve essere allegata al ricorso inviato al Giudice Sportivo), ovvero mediante il recapito personale a cura della squadra ricorrente, la cui esecuzione dovrà essere attestata per iscritto con una dichiarazione di ricevuta (da allegare al ricorso), compilata da un rappresentante della squadra ricevente. Il ricorso dovrà essere firmato dal Direttore Sportivo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana di appartenenza.

La mancata osservanza di una sola delle presenti norme costituisce vizio di forma e preclude l'esame del ricorso oltre che all'incameramento della tassa. A tale proposito si raccomanda, prima di inoltrare un ricorso di qualsiasi grado, di prendere accuratamente visione delle presenti norme o di chiedere informazioni alla Direzione Sportiva competente, onde evitare la preclusione del loro esame, a prescindere dal contenuto.

Il Giudice Sportivo, salvo rinvii motivati delibererà in ordine al ricorso regolarmente presentato entro dieci giorni dalla sua presentazione a mezzo del Comunicato Ufficiale dei provvedimenti disciplinari, ovvero tramite forma più idonea.

RICORSI ALLA COMMISSIONE UNICA D'APPELLO (SECONDA ISTANZA)

Articolo 16

Avverso le delibere del Giudice Sportivo di Sezione, le squadre possono presentare ricorso alla Commissione Unica d'Appello.



I ricorsi alla Commissione Unica d'Appello devono essere inviati alla stessa entro sette giorni dalla data di affissione all'albo del "Comunicato ufficiale dei provvedimenti disciplinari" recante la delibera oggetto di reclamo. Devono essere inoltre redatti in duplice copia e accompagnati dalla relativa tassa (restituibile in caso di accettazione anche parziale del ricorso). Qualora i ricorsi riguardino l'eventuale modifica del risultato conseguito sul campo, ovvero deliberato dall'Organo di Giustizia Sportiva competente, copia degli stessi deve essere inviata anche alla squadra avversaria: a mezzo lettera raccomandata (la cui ricevuta deve essere allegata al ricorso), ovvero mediante il recapito personale a cura della squadra ricorrente, la cui esecuzione dovrà essere attestata per iscritto con una dichiarazione di ricevuta (da allegare al ricorso), compilata da un rappresentante della squadra ricevente. Il ricorso dovrà essere firmato dal Direttore Sportivo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana di appartenenza.

La mancata osservanza di una sola delle presenti norme costituisce vizio di forma e preclude l'esame del ricorso oltre all'incameramento della tassa. A tale proposito si raccomanda, prima di inoltrare un ricorso di qualsiasi grado, di prendere accuratamente visione delle presenti norme o di chiedere informazioni alla Direzione Sportiva competente, onde evitare la preclusione del loro esame, a prescindere dal contenuto.

La Commissione Unica d'Appello, salvo rinvii motivati, delibererà in ordine al ricorso regolarmente presentato entro quindici giorni dalla sua presentazione a mezzo del Comunicato Ufficiale dei provvedimenti disciplinari, ovvero tramite forma più idonea.

Le squadre ricorrenti possono ritirare i ricorsi di qualsiasi grado prima dell'esame con la perdita del 50% della relativa tassa, salvo addebito di eventuali spese.

Nel ricorso alla Commissione Unica d'Appello questa può inasprire le sanzioni a carico del ricorrente.

Le delibere della Commissione Unica d'Appello sono definitive.

Nelle fasi finali (play-off) non si applicano tutte le procedure sopra indicate; in questi casi, in relazione alla ristrettezza dei tempi, il ricorso deve essere presentato alla Commissione Speciale entro il giorno successivo alla gara per la quale si ricorre. La delibera verrà pubblicata in tempo utile affinché sia assicurato il regolare proseguimento delle successive gare finali.

Le delibere della Commissione Speciale sono inappellabili.

La Commissione Speciale è composta dal Giudice Sportivo di prima istanza e da un membro della Commissione Unica d'Appello di seconda istanza, delegato dal suo presidente.

RITIRO DAL CAMPIONATO/TORNEO O ESCLUSIONE

Articolo 17

Nel caso in cui una squadra si ritiri o sia esclusa entro la fine del girone di andata, tutte le gare da essa disputate saranno ritenute nulle sia ai fini della classifica sia ai fini della differenza reti (o set).

Nel caso in cui una squadra si ritiri o sia esclusa durante il girone di ritorno, tutte le gare da essa disputate nella fase di andata saranno ritenute valide, quelle da disputare o disputate nel ritorno saranno omologate con il seguente risultato: per il calcio 0-5; per la pallavolo 0-2 (nelle gare disputate al meglio dei tre set), ovvero 0-3 (nelle gare disputate in tre set obbligatori o al meglio dei cinque set).



TASSE E AMMENDE

(in Euro)

	F A S C E		
	V, IV	III, II	I
Ammonizione e avvertimento	3,00	1,00	1,00
Penalizzazione (pallavolo)	3,00	1,00	
Espulsione (calcio)	6,00	3,00	2,00
Espulsione (pallavolo)	5,00	2,00	
Squalifica dal campo (pallavolo)	6,00	3,00	
Ricorsi al Giudice Sportivo	10,00	5,00	5,00
Ricorso alla Commissione Unica d' Appello	15,00	10,00	10,00
Ricorso alla Commissione Speciale	15,00	10,00	10,00
Massimo ammenda comminabile	cauzione	cauzione	cauzione
Ritardata presentazione			
fino a 5 minuti	2,50	1,00	1,00
oltre 5 fino a 10 minuti	5,00	2,00	2,00
oltre 10 fino a 15 minuti	7,50	3,00	3,00
Distinte giocatori non regolamentari	2,50-5,00	1,00-2,00	1,00-2,00
Errata compilazione referto di gara (pallavolo)	2,50-5,00	1,00-2,00	
Dimenticanza tessera dirigenti, guardalinee e segnapunti (per ogni tessera)	2,50	1,00	1,00
Mancanza dirigente accompagnatore ufficiale	10,00	2,50	2,50
Non tesseramento dirigente, guardalinee e segnapunti	10,00	2,50	2,50
Mancanza attestazione idoneità tesserato non atleta in panchina			
(I volta)	5,00	2,00	2,00
(II volta)	10,00	4,00	4,00
(III volta)	15,00	8,00	8,00
(IV volta e successive)	20,00	10,00	10,00
Mancanza attestazione idoneità guardalinee e segnapunti	2,50	1,00	1,00
Dimenticanza tessera giocatori (per ogni tessera)	2,50	1,00	1,00
Mancanza numeri maglie (per ogni maglia)	2,50	1,00	1,00
Mancanza o inidoneità pallone	5,00	2,00	2,00
Rinuncia a gara con preavviso		$\frac{1}{4}$ cauzione	
Rinuncia a gara senza preavviso o durante la gara			
(I volta)		$\frac{1}{2}$ cauzione	
(II volta)		$\frac{3}{4}$ cauzione	
(III volta)		cauzione	
(IV volta)		cauzione	
Mancanza attrezzatura tecnica	5,00	2,00	2,00

N.B. Le ammende relative alla ammonizione, all'avvertimento, all'espulsione ed alla squalifica dal campo di un titolare di tessera non-atleti, ammontano a quanto previsto per la IV e V Fascia.



REGOLAMENTO DI ATTIVITÀ CALCIO

ATTIVITÀ ORGANIZZATA

Articolo 1

La Sezione calcio dell'Associazione Federazione Sportiva Tornei dell'Amicizia, d'ora in poi FeSTA, indice il Campionato di calcio nella Stagione Sportiva 2009/2010 per le seguenti fasce d'età:

I FASCIA

Categoria ESORDIENTI nati/e dal 2001 al 2002

Categoria GIOVANISSIMI nati/e dal 1999 al 2000

II FASCIA

nati/e dal 1997 al 1998

III FASCIA

nati dal 1994 al 1996

IV FASCIA

nati dal 1988 al 1993 più fuori quota nati fino al 1984

V FASCIA

nati nell'anno 1993 e precedenti

FORMULA DEL CAMPIONATO

Articolo 2

Il Campionato si disputa con gare di andata e ritorno, la cui durata è fissata in 2 tempi di 20 minuti ciascuno.

La classifica è stabilita a punti con attribuzione di 3 punti per gara vinta e di 1 punto per gara pareggiata; per gara persa non viene attribuito alcun punto.

In relazione al numero delle iscrizioni le squadre potranno essere suddivise in più gironi.

La formula delle eventuali finali sarà portata a conoscenza delle squadre in tempo debito.

PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO

Articolo 3

Al Campionato possono partecipare squadre appartenenti ad Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane (ASDO) aderenti alla FeSTA per la Stagione Sportiva in corso ed i cui giocatori siano regolarmente tesserati per detta stagione.

ISCRIZIONE AL CAMPIONATO

Articolo 4

Per le prime quattro fasce d'età ogni ASDO può presentare iscrizione per un numero illimitato di squadre anche alla stessa fascia, ferma restando la disponibilità massima di posti eventualmente fissata nelle "Norme di iscrizione".

Di norma non verranno accettate squadre di V fascia se l'ASDO di appartenenza non ne avrà iscritta alcuna in una delle prime quattro fasce.

All'atto dell'iscrizione ciascuna squadra dovrà essere chiaramente contraddistinta da un nome riconducibile a quello dell'ASDO di appartenenza e, nel caso di più squadre iscritte



nella medesima fascia, dovranno essere differenziate con una lettera dell'alfabeto o con altri nomi o sigle.

Salvo le eccezioni previste dalle "Norme particolari", le ASDO possono utilizzare temporaneamente uno o più giocatori nella fascia immediatamente superiore alla propria, tenendo presente che i giocatori non possono disputare più di una gara nella stessa giornata solare. Tale possibilità è preclusa ai giocatori tesserati nella III Fascia che non hanno compiuto il quindicesimo anno d'età, pena la perdita della gara.

Non è invece consentito utilizzare giocatori in categorie inferiori a quella in cui questi sono stati tesserati, pena la perdita della gara.

La Direzione tecnica calcio, su richiesta motivata da parte di un'ASDO, può autorizzare in via eccezionale il tesseramento di un giocatore in una categoria diversa da quella prevista per la fascia d'età corrispondente (tesseramento in deroga). Da tale eccezione rimane comunque escluso il tesseramento in IV o V Fascia di un atleta in età inferiore ai 15 anni.

TESSERAMENTO

Articolo 5

Le squadre possono tesserare un numero illimitato di giocatori. Il tesseramento dei giocatori si chiude per tutte le squadre il Venerdì antecedente alla prima gara della fase di ritorno.

Articolo 6

Le richieste di tesseramento o di vidimazione annuale, predisposte su appositi moduli, devono essere presentate alla Segreteria nei giorni di apertura; la data apposta sulla tessera a mezzo di apposito timbro è quella considerata valida a tutti gli effetti del tesseramento.

Nessun giocatore può partecipare alle gare se non è stato tesserato o se non ha ricevuto la vidimazione per la Stagione Sportiva in corso.

Per evitare il congestionamento dei lavori della Segreteria, sarà garantita la vidimazione entro la prima giornata di Campionato solo per le tessere consegnate entro la fine del periodo di iscrizione.

Si vuole sottolineare che pur mantenendo il diritto degli atleti di partecipare e di iscriversi contemporaneamente ad altre manifestazioni sportive (anche calcistiche) questo diritto non deve compromettere lo svolgimento regolare delle gare organizzate dalla FeSTA come indicato dai calendari e dalle disposizioni della Direzione tecnica calcio in materia di rinvii.

Articolo 7

I Dirigenti responsabili di squadra rispondono anche del tesseramento dei giocatori che risultassero poi non tesserabili (squalificati per un periodo superiore alla durata dell'anno sportivo, ecc.).

I giocatori tesserati con dati anagrafici inesatti o che non avevano titolo ad essere tesserati, causano gare perse per la squadra di appartenenza, l'inibizione del Dirigente responsabile di squadra per non aver effettuato gli opportuni accertamenti, oltre le sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina e Giustizia per i giocatori tesserati con dati anagrafici inesatti o non tesserabili.

Articolo 8

Gli Organi di Giustizia Sportiva hanno facoltà di effettuare controlli sui dati anagrafici dei tesserati richiedendo alle squadre i relativi tesserini di riconoscimento: la mancata presentazione dei documenti presuppone l'irregolarità del tesseramento.

Essi si riservano inoltre il diritto di accertare d'ufficio la posizione di qualsiasi tesserato ai fini della regolarità del tesseramento. In caso di ogni e qualsiasi falsificazione delle tessere dei giocatori, la squadra responsabile sarà deferita al competente Organo Associativo, il quale potrà comminare l'esclusione dal Campionato e/o eventuali ulteriori provvedimenti.



NORME PARTICOLARI

Articolo 9

I FASCIA

Per i giocatori nati negli anni 2001/2002 è vietato partecipare a gare al di fuori della squadra in cui sono stati tesserati. Per i trasgressori è prevista la perdita della gara.

I FASCIA

Nelle gare della categoria Esordienti la sanzione tecnica del calcio di punizione diretto è sostituita da quella del calcio di punizione indiretto.

IV FASCIA

In ogni gara è consentita la presenza in distinta di un numero massimo di due fuori quota. Per i trasgressori è prevista la perdita della gara.

IV - V FASCIA

È vietata la possibilità di interscambio fra giocatori di IV e V fascia appartenenti anche a squadre della medesima ASDO. Per i trasgressori è prevista la perdita della gara.

ARBITRI, GUARDALINEE, COMMISSARI DI CAMPO, OSSERVATORI ARBITRALI

Articolo 10

Le gare sono dirette dagli arbitri del Settore Arbitrale della Sezione calcio della FeSTA designati dall'Organo Tecnico arbitrale.

Il tempo di attesa dell'arbitro da parte delle squadre è fissato in 15 minuti a decorrere dall'orario ufficiale d'inizio della gara; trascorso detto periodo le due squadre sono tenute ad affidare la direzione della gara ad un arbitro eventualmente presente sul campo, purché questi sia regolarmente tesserato alla FeSTA per il corrente anno sportivo e dia il suo libero consenso. Salvo quanto sopra, nessun altro è autorizzato a dirigere la gara, e questa verrà rimandata in data da destinarsi dalla Direzione tecnica calcio.

La squadra deve mettere a disposizione un Dirigente come accompagnatore arbitro quando quest'ultimo si presenta per la direzione di una gara. In mancanza di personale, può svolgere detto incarico lo stesso Dirigente accompagnatore della squadra.

Articolo 11

La designazione di guardalinee ufficiali non è di massima prevista; la Direzione tecnica calcio potrà tuttavia richiedere all'Organo Tecnico arbitrale la designazione di guardalinee ufficiali per gare di particolare importanza o per motivi di opportunità.

In assenza di guardalinee ufficiale, ciascuna squadra dovrà provvedere ad assolvere a detta funzione seguendo le modalità sotto riportate:

- 1) Qualora una squadra presenti in distinta due o più tesserati non atleti, la funzione di guardalinee deve essere svolta obbligatoriamente da uno di essi. In Tal caso, il tesserato non atleta svolgente l'incarico di guardalinee, non può assolvere altra funzione (Dirigente Accompagnatore Ufficiale, allenatore, ecc.).
- 2) Nel caso in cui una squadra presenti in distinta un solo tesserato non atleta, la funzione di guardalinee dovrà essere obbligatoriamente svolta da un giocatore di riserva munito di tessera atleta appartenente alla squadra medesima, ovvero, in mancanza di giocatori di riserva, dallo stesso tesserato non atleta.
- 3) Nel caso in cui una squadra si presentasse senza alcun tesserato non atleta in distinta, le funzioni di guardalinee dovranno essere svolte da un giocatore di riserva, ovvero, in mancanza di giocatori di riserva, da un giocatore in campo e la gara sarà disputata con un calciatore in meno.



All'inizio della Stagione Sportiva la Direzione tecnica calcio organizza corsi per i tesserati non atleta che saranno chiamati ad assolvere la funzione di guardalinee, ed ai quali, al termine di tale corso, verrà apposta sulla tessera una "attestazione di idoneità".

Alle squadre che, compatibilmente alle modalità sopraesposte, presenteranno un guardalinee sprovvisto di "attestazione di idoneità", verranno attribuiti una sanzione pecuniaria e punti di demerito ai fini della assegnazione del Trofeo dell'Amicizia.

Qualora le persone destinate ad assolvere la funzione di guardalinee fossero sprovviste di tessera (perché dimenticata), esse potranno comunque fungere da guardalinee purché identificate dall'arbitro con un documento ufficiale di identità munito di fotografia, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina e Giustizia.

Non possono comunque fungere da guardalinee persone non tesserate, tesserati di età inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, tesserati che siano colpiti da provvedimenti disciplinari non scontati, e chiunque ad insindacabile giudizio del Direttore di Gara fosse ritenuto impossibilitato a svolgere detta funzione, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina e Giustizia.

In qualsiasi momento della gara un giocatore che funge da guardalinee non ufficiale, purché indicato nella distinta giocatori come giocatore di riserva, potrà partecipare al gioco in sostituzione di un proprio compagno di squadra e, ove possibile, essere sostituito da quest'ultimo nella sua funzione, sempreché si tratti di sostituzione tecnica e non di espulsione.

Qualora il guardalinee venisse espulso, la squadra di appartenenza, compatibilmente alle norme suesposte, dovrà provvedere alla sua immediata sostituzione con un altro dirigente tesserato e presente in distinta o giocatore in panchina; in assenza di questi con un giocatore in campo.

Articolo 12

La Direzione tecnica calcio può inviare propri incaricati in veste di Commissari di campo con il compito di riferire, redigendo apposito rapporto, sull'andamento della gara.

I Commissari di campo assistono e tutelano l'arbitro e possono invitare, in caso di necessità, i dirigenti delle squadre a prendere provvedimenti atti al mantenimento dell'ordine pubblico; salvo questo caso essi possono astenersi dal rivelare il mandato ricevuto.

I Commissari di campo, qualora lo ritengano opportuno, hanno diritto di entrare nel recinto del campo di gioco.

Articolo 13

Gli Osservatori Arbitrali, designati dall'apposito Organo Tecnico, possono assolvere anche compiti di relatori sui fatti dei quali siano stati spettatori e non rilevati dall'arbitro o dai guardalinee ufficiali, redigendo apposito rapporto.

TESSERATI AMMESSI IN CAMPO

Articolo 14

Oltre ai giocatori sono ammessi sul campo di gioco, per ciascuna delle due squadre e sotto il controllo dell'arbitro, i seguenti tesserati non atleta regolarmente tesserati per l'anno sportivo in corso all'ASDO di appartenenza:

- un Dirigente Accompagnatore Ufficiale rappresentante ad ogni effetto la squadra nei confronti della squadra avversaria e responsabile del comportamento dei giocatori, e degli altri tesserati indicati nella propria distinta di gara;
- un allenatore;
- un viceallenatore.

La presenza del Dirigente Accompagnatore Ufficiale è obbligatoria e può essere svolta anche dall'allenatore.

La presenza di tesserati non atleta in distinta che svolgono un ruolo senza essere in possesso della necessaria abilitazione, rilasciata dalla Direzione Tecnica al termine di apposito corso di formazione, verranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina e Giustizia.



L'inosservanza di questa norma comporta le sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina e Giustizia.

I titolari di doppia tessera (atleta e non atleta), nell'ambito di ogni singola gara possono svolgere una sola funzione fra le due consentite dal doppio tesseramento (o solo giocatore, o solo dirigente), fatto salvo quanto stabilito per la funzione di guardalinee.

Tutte le persone ammesse sul campo di giuoco devono comportarsi con sportività e correttezza cooperando, nell'ambito delle proprie mansioni, al regolare svolgimento della gara; in caso contrario, l'arbitro, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di allontanarle dal campo di giuoco.

Qualora le suddette persone fossero sprovviste di tessera, perché dimenticata, esse potranno comunque essere ammesse in campo purché identificate dall'arbitro con un documento ufficiale di identità, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina e Giustizia.

PARTECIPAZIONE ALLE GARE PRESENTAZIONE DOCUMENTI RICONOSCIMENTO GIOCATORI

Articolo 15

Il Dirigente accompagnatore o il capitano della squadra deve presentare all'arbitro, almeno 15 minuti prima dell'ora ufficiale d'inizio della gara, le tessere dei giocatori nonché la distinta giocatori (in duplice copia) nella quale devono essere indicati i nominativi dei giocatori, il loro anno di nascita, il numero della loro tessera con specifica segnalazione del capitano e del vice capitano, il nominativo del tesserato non atleta o giocatore messo a disposizione per assolvere la funzione di guardalinee ed i nominativi delle persone ammesse in campo.

Le distinte giocatori devono essere compilate su appositi moduli forniti dalla Segreteria o su moduli simili, devono recare la firma in calce del Dirigente Accompagnatore Ufficiale e del capitano; alle squadre che compilano distinte giocatori in modo inesatto o incomprensibile o su moduli non idonei si applicano le sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina e Giustizia.

L'arbitro, all'atto della consegna, segnerà sulle distinte l'ora della loro presentazione.

In caso di mancata presentazione della tessera, per dimenticanza o smarrimento, è ammessa la partecipazione alla gara, purché si possa esibire un documento d'identità ufficiale.

Nessun giocatore può partecipare alla gara se non risulta regolarmente tesserato per l'anno sportivo in corso, pena la perdita della gara.

Articolo 16

Per documenti ufficiali di identità si intendono:

- carta d'identità;
- patente di guida;
- passaporto;
- per i minori di 14 anni, certificato di identità o fotografia legalizzata dal Comune di residenza, oppure autocertificazione rilasciata dal genitore.

La personale conoscenza da parte dell'arbitro non è ritenuta valida e sufficiente per partecipare alla gara.

SOSTITUZIONE GIOCATORI

Articolo 17

Fermo restando la facoltà di modificare temporaneamente o definitivamente il ruolo del portiere con quello di un altro giocatore partecipante al giuoco:

- a) in ogni gara le sostituzioni dei giocatori:



- sono *illimitate*: un giocatore sostituito può partecipare nuovamente al gioco, sostituendo a sua volta un altro giocatore in qualsiasi ruolo;
- *avvengono a gioco fermo in forma rapida (cambio volante)*: il giocatore sostituito deve portarsi in prossimità della propria panchina; dopo che l'arbitro, a gioco fermo, ha dato un cenno di assenso, il sostituito può entrare non appena il compagno sostituito sia uscito dal terreno di giuoco.

Per ovvi motivi, non è possibile applicare la disciplina del "cambio volante" durante la sostituzione del portiere; essa dovrà avvenire assicurando al giocatore entrante il tempo necessario per prendere posto nella propria area di rigore.

Responsabile delle predette disposizioni è l'allenatore il quale, in caso di scorrettezze, può essere fatto oggetto di provvedimenti disciplinari da parte del Direttore di gara.

Tutti i calciatori in panchina hanno il diritto di partecipare al gioco e, nel limite del possibile, per un tempo equamente distribuito.

È compito di ciascun educatore vigilare affinché nessun giocatore venga privato da tale opportunità.

- b) i giocatori di riserva non possono sostituire i giocatori espulsi dal campo, i quali sono tenuti, a pena di un aggravamento delle sanzioni disciplinari, a recarsi immediatamente nel proprio spogliatoio, restandovi nei pressi sino al termine della gara;
- c) i giocatori di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria squadra e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse norme valgono per i giocatori di riserva non utilizzati e per i giocatori sostituiti i quali, dopo la loro sostituzione, possono sostare in panchina.

Solo i giocatori di riserva iscritti nella distinta giocatori possono sostituire quelli impegnati all'inizio della gara;

- d) i nominativi dei giocatori di riserva devono essere obbligatoriamente iscritti nella distinta giocatori prima dell'inizio della gara, ma possono anche non essere presenti al momento del riconoscimento. In tal caso la loro identificazione potrà essere effettuata, consegnando il documento ufficiale di identità, o nell'intervallo fra il primo e il secondo tempo, ovvero al momento della loro entrata sul terreno di giuoco purché ciò avvenga durante il primo tempo.

Al di fuori dei casi sopra specificati i giocatori di riserva non riconosciuti prima dell'inizio della gara devono considerarsi assenti e senza alcun titolo per partecipare all'incontro.

Parimenti, nel caso in cui i giocatori di riserva non vengano iscritti nella distinta giocatori, è preclusa alle squadre la possibilità di effettuare sostituzioni;

- e) un giocatore inibito a prendere parte al gioco prima dell'inizio della gara può essere sostituito solo da un giocatore iscritto nella distinta giocatori presentata all'arbitro.

CAMPI DI GIOCO ED ORARI

Articolo 18

Le squadre, all'atto dell'iscrizione, sono tenute a:

- a) indicare l'esatta ubicazione del proprio campo di gioco (compresa la via con il numero civico);
- b) dichiarare l'orario di svolgimento delle gare che il calendario assegna loro in casa, tenendo presente che:
 1. Nel periodo invernale (ottobre-febbraio), le prime tre fasce, di norma, giocano la domenica pomeriggio con inizio delle gare dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (per i campi provvisti di illuminazione artificiale), ovvero dalle ore 15.30 alle ore 15.45 (per i campi sprovvisti di illuminazione artificiale).
 2. Nel periodo primaverile (marzo-maggio), le prime tre fasce, di norma, giocano la domenica pomeriggio con inizio delle gare dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
 3. La IV e la V fascia, di norma, giocano il sabato sera con inizio delle gare dalle ore 19.00 alle ore 20.45.
 4. Le ASDO che per le gare in casa dispongono di due soli spogliatoi, al fine di consentire il regolare svolgimento di più incontri consecutivi, devono predisporre gli orari delle



diverse gare in modo che fra l'inizio di un incontro e l'inizio del successivo incontro ci siano almeno 75 (settantacinque) minuti di margine.

- c) indicare la data infrasettimanale e l'orario preferenziali delle gare di recupero da disputare in casa, che la Direzione tecnica calcio, in assenza di proposte concordate tra le parti, prenderà in considerazione per la calendarizzazione di gare che hanno subito uno spostamento.
- d) segnalare il recapito telefonico del proprio Dirigente responsabile di squadra.

Articolo 19

La presentazione delle squadre in campo deve avvenire all'ora fissata in calendario; è tuttavia ammessa una tolleranza massima di 15 minuti.

Alle squadre ritardatarie si applicano le sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina e Giustizia. Per tolleranza massima si intende che l'arbitro dovrà iniziare la gara entro e non oltre 15 minuti successivi all'orario ufficiale fissato in calendario, fatte salve le deroghe previste dal Regolamento di giuoco in materia di ritardo dell'arbitro o prolungamento del tempo di attesa per consentire il solo riconoscimento degli atleti.

Le squadre ospitanti hanno l'obbligo di far trovare in perfetta efficienza:

- a) il terreno di giuoco: reti regolamentari, bandierine d'angolo regolamentari, due panchine poste a circa 2 metri dalla linea laterale in prossimità della linea mediana, con l'attrezzatura igienico/sanitaria di primo intervento (è vietato l'uso di acqua contenuta in secchi comuni).
- b) gli spogliatoi dell'arbitro e della squadra ospitata: è obbligatorio che gli spogliatoi abbiano docce calde almeno per i giocatori ospitati e per l'arbitro.
A tale proposito si precisa che, per ovvi motivi di igiene, nei casi di prolungata mancanza o non regolare funzionamento dell'impianto docce, la Direzione tecnica calcio potrà ritenere ciò motivo sufficiente per revocare l'omologazione del campo di giuoco.
- c) la segnatura del campo: deve essere eseguita con materiale non tossico, prevedendo il dischetto del calcio di rigore all'interno dell'area e la tracciatura dell'"area tecnica" (linea delle panchine).

In caso di inagibilità o di mancato approntamento del campo di gioco, non dovute a causa di forza maggiore, la squadra ospitante è punita con la perdita della gara.

Il giudizio sull'impraticabilità del terreno di gioco per intemperie o per altre cause è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara.

La constatazione circa la praticabilità o meno del terreno di gioco può essere effettuata anche prima dell'ora d'inizio della gara fissata in calendario, alla presenza dei capitani o dei Dirigenti accompagnatori ufficiali delle squadre, dopo che l'arbitro abbia accertato la presenza delle due squadre ed abbia provveduto al riconoscimento dei giocatori iscritti nella distinta giocatori di ciascuna squadra.

SPOSTAMENTI DI GARA

Articolo 20

Per spostamento gara si intende la decisione di modificare (anticipando o posticipando) la data e/o l'orario di un incontro sportivo, rispetto a quanto predefinito nel calendario di gioco del Campionato, a cui la Direzione tecnica calcio può giungere per motivi organizzativi, oppure su richiesta motivata e anticipata di una delle squadre coinvolte. Di tale decisione la Direzione tecnica calcio darà comunicazione alle parti interessate informando per tempo i rispettivi Direttori Tecnici.

La procedura per la definizione dello spostamento di una gara in calendario, chiesto da una squadra, prevede tre momenti distinti (i primi due necessari e il terzo facoltativo): la presentazione della richiesta di spostamento gara, la decisione della Direzione tecnica calcio, la presentazione della proposta concordata.



La presentazione della richiesta di spostamento gara

La richiesta di spostamento di una gara deve pervenire (anche via telefax) il giovedì, entro l'orario di chiusura della segreteria (ore 22.30), su apposito modulo firmato dal Direttore Tecnico della squadra richiedente, con un margine di anticipo di almeno nove giorni dalla data ufficiale della gara da spostare, pena la non accettazione della stessa.

Le uniche motivazioni considerate per la concessione dello spostamento di una gara sono:

- a) cause di forza maggiore per impraticabilità del campo di giuoco;
- b) Prima Comunione, Cresima, Professione di fede: vanno considerate solamente quando interessano specificatamente gli atleti in questione;
- c) attività religiose che interessano specificatamente gli atleti in questione.

Ogni genere di impedimento deve interessare complessivamente un numero di atleti tale da rendere impossibile la partecipazione della squadra alla gara, nella data/ora fissata dal calendario.

SOGGETTI COINVOLTI	AZIONI SVOLTE	TEMPI PREVISTI
Direttore Tecnico della squadra richiedente	Firma della richiesta di spostamento gara, recante le motivazioni regolamentari; recapito della richiesta di spostamento alla segreteria FeSTA nel giorno dedicato al ricevimento degli spostamenti gara (giovedì)	Entro 9 giorni dalla data di calendario prevista per la gara da spostare

La decisione della Direzione tecnica calcio

La Direzione tecnica calcio, espletate le necessarie verifiche sulle motivazioni presentate e sulla fattibilità organizzativa dello spostamento gara proposto, informerà tempestivamente il Direttore Tecnico della squadra richiedente circa l'accettazione o meno della domanda presentata. Solo in caso affermativo, tale comunicazione, contenente nuova data e/o orario stabiliti per la disputa della gara spostata, verrà inoltrata anche al Direttore Tecnico della squadra avversaria coinvolta e sarà affissa all'Albo ufficiale presso la sede associativa.

Al fine di garantire una tempestiva ridefinizione del calendario di gioco, all'atto dell'iscrizione al Campionato le squadre segnaleranno il giorno infrasettimanale e l'orario preferenziali delle gare di recupero da disputare in casa. La Direzione tecnica calcio, in assenza di controindicazioni di carattere organizzativo, fisserà in automatico il posticipo della gara spostata:

- a) per I e II fascia, nella prima data utile tra le festività infrasettimanali del 1° novembre e dell'8 dicembre e le domeniche del mese di gennaio destinate ai recuperi (per il periodo invernale); nella seconda settimana successiva alla data della gara spostata, secondo le preferenze espresse dalla squadra ospitante all'inizio del Campionato (per il periodo primaverile);
- b) per III, IV e V fascia, nella seconda settimana successiva alla data della gara spostata, secondo le preferenze espresse dalla squadra ospitante all'inizio del Campionato.

SOGGETTI COINVOLTI	AZIONI SVOLTE	TEMPI PREVISTI
Direzione tecnica calcio	Esame della richiesta di spostamento gara; comunicazione della decisione al Direttore Tecnico richiedente e, se accettata, al Direttore Tecnico della squadra avversaria coinvolta; affissione all'albo della decisione di spostamento gara (se accettato)	Il giorno successivo a quello di presentazione della richiesta di spostamento gara

La presentazione della proposta concordata



Il terzo momento previsto dalla procedura è facoltativo e presuppone l'accordo tra le parti su una diversa proposta di data/ora per la gara spostata, alternativa a quella definita in automatico, che non potrà andare oltre la terza settimana successiva alla data originaria.

A tale proposito, le squadre coinvolte dovranno far pervenire (anche via telefax) apposita domanda alla Direzione tecnica calcio in orario di segreteria (ore 20.45 - 22.30), su apposito modulo firmato congiuntamente dai Direttori Tecnici delle squadre coinvolte, entro la data della gara spostata, pena la non accettazione della stessa.

Nel caso in cui la proposta concordata prevedesse per la gara spostata una data antecedente a quella definita in calendario (anticipo), la domanda dovrà essere trasmessa alla Direzione tecnica calcio congiuntamente alla richiesta di spostamento gara.

La Direzione tecnica calcio, espletate le necessarie verifiche sulla fattibilità organizzativa della proposta concordata, informerà tempestivamente i Direttori Tecnici delle squadre coinvolte circa l'accettazione, o meno, della domanda presentata; in caso affermativo la data/ora proposta sarà affissa all'Albo ufficiale presso la sede associativa.

SOGGETTI COINVOLTI	AZIONI SVOLTE	TEMPI PREVISTI
Direttori Tecnici delle squadre coinvolte nello spostamento	Recapito alla segreteria FeSTA della proposta di nuova data/ora concordata	Entro la data della gara spostata, per i posticipi; congiuntamente alla richiesta di spostamento gara, per gli anticipi
Direzione tecnica calcio	Esame della proposta pervenuta dalle squadre; comunicazione ai Direttori Tecnici coinvolti dell'accettazione o meno della proposta; affissione all'albo della decisione data/ora proposta, se accettata	Il giorno successivo a quello di presentazione della proposta di data/ora concordata

Per gli spostamenti che non interessano la data ma solo l'ora di inizio gara (entro i limiti della fascia oraria prevista dal Regolamento di attività calcio per la Fascia/Categoria in questione), la Direzione tecnica calcio, valutata la fattibilità organizzativa, può prendere in considerazione motivazioni anche differenti da quelle sopra riportate, purché pervengano congiuntamente alla Segreteria decanale ed entro i limiti regolamentari, sia la richiesta di spostamento sia la proposta concordata da parte delle squadre coinvolte.

Alle squadre che non saranno presenti sul campo a disputare un incontro per cui la Direzione tecnica calcio ha deliberato lo spostamento di data e/o di orario, verrà attribuita la perdita d'ufficio oltre alle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.

Per le ultime tre gare del Campionato non sono ammessi posticipi di gara ma soltanto anticipi.

COLORI SOCIALI E NUMERI DELLE MAGLIE

Articolo 21

Le squadre, all'atto dell'iscrizione, devono dichiarare i colori sociali specificando, se necessario, quello predominante. Qualora le squadre a giudizio dell'arbitro abbiano maglie di colori confondibili, è fatto obbligo alla squadra prima nominata in calendario di sostituire le maglie dei propri giocatori; tuttavia le squadre seconde nominate devono indossare maglie con i colori sociali dichiarati all'atto dell'iscrizione.

Le squadre devono indossare maglie recanti sul dorso la numerazione abituale; la sola numerazione sui calzoncini non è ritenuta sufficiente.

È tollerata per le prime tre fasce la presenza di un giocatore sprovvisto di numerazione, che figurerà in campo con il numero "0".

Alle squadre in difetto saranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina e Giustizia.



PALLONI E GARE

Articolo 22

La squadra prima nominata in calendario deve tenere a disposizione dell'arbitro due palloni regolamentari in perfetta efficienza (del n. 4 per la I fascia e del n. 5 per le altre quattro fasce). In caso di gara da disputarsi in campo neutro le due squadre devono presentarsi con un pallone ciascuna; l'arbitro sceglierà quello da utilizzare per la gara.

Alle squadre in difetto si applicano le sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina e Giustizia.

NORME GENERALI SUL CAMPIONATO

Articolo 23

Per le fasce/categorie in cui non sono previste fasi finali, in caso di parità di classifica, per il primo posto sarà disputato un incontro di spareggio in campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore.

In caso di parità di classifica fra due o più squadre, quando sia necessario stabilire una graduatoria per determinare le posizioni intermedie di classifica al fine dell'ammissione alle fasi finali, ovvero quando sia necessario stabilire le posizioni successive al primo posto nel caso in cui non sono previste fasi finali, la classifica è stabilita tenendo conto in ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- a parità di differenza reti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite nel Campionato completo;
- a parità di differenza tra le reti segnate e subite, del punteggio della Classifica disciplina.

In caso di ulteriore parità, sarà disputato un incontro di spareggio in campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore.

Per poter iniziare la gara il numero minimo è di 5 giocatori.

Articolo 24

Le modalità di esecuzione dei calci di rigore che seguono la conclusione dei tempi supplementari in condizione di parità sono:

- a) l'arbitro sceglie la porta verso la quale devono essere battuti i calci di rigore, e procede al sorteggio alla presenza dei due capitani dando priorità di scelta sulla "testa" o sulla "croce" alla squadra seconda nominata.
Il capitano della squadra vincente il sorteggio decide se la squadra che deve battere il primo tiro debba essere la propria o quella avversaria;
- b) solo i giocatori che partecipano al gioco al termine dei tempi supplementari sono ammessi a battere i calci di rigore;
- c) ciascuna squadra batte una serie di cinque calci di rigore tirati alternativamente da giocatori diversi; è dichiarata vincente la squadra che al termine della serie ne ha realizzato il maggior numero; tuttavia l'esecuzione dei tiri può essere interrotta a discrezione del Direttore di gara anche se la serie non è conclusa quando una squadra, a parità di tiri, ha realizzato un numero di reti tale da non consentire all'altra squadra di raggiungerla con gli altri tiri da battere;
- d) se dopo la prima serie di calci di rigore, (cinque), sussiste parità di realizzazioni, l'esecuzione dei calci di rigore continua alternativamente ad oltranza fino a quando, a parità di numero di tiri, una squadra avrà segnato una rete più dell'altra;
- e) ciascun calcio di rigore deve essere battuto da un giocatore diverso e solo dopo che tutti i giocatori di ogni squadra abilitati a battere i calci di rigore, compreso il portiere, avranno battuto un calcio di rigore, un giocatore della stessa squadra potrà batterne un secondo seguendo l'ordine rispettato in precedenza;



- f) durante l'esecuzione dei calci di rigore tutti i giocatori, ad eccezione di quelli incaricati del tiro e dei due portieri, devono sostare all'interno del cerchio centrale del terreno di gioco;
- g) il giocatore incaricato del calcio di rigore, (sia fra quelli della prima serie che fra quelli ad oltranza), si reca in prossimità del dischetto del calcio di rigore mostrando al Direttore di gara il proprio numero di maglia.
Al segnale del Direttore di gara si esegue il tiro.

La durata dei tempi supplementari della gara è di cinque minuti per ogni tempo.

RITIRI, RINUNCE ED ESCLUSIONI

Articolo 25

- a) Le squadre hanno l'obbligo di portare a termine sia le manifestazioni alle quali si siano iscritte sia le gare iniziate.
- b) La squadra che rinuncia alla disputa di una gara o che si ritira da una gara iniziata, subisce ogni volta la perdita della gara per 0-5 o con il punteggio più favorevole alla squadra avversaria (in caso di ritiro da una gara iniziata) e le altre sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina e Giustizia.
- c) La squadra che rinuncia per la quarta volta ad una gara di Campionato è automaticamente esclusa dal Campionato stesso.

DISCIPLINA

Articolo 26

Le squadre ospitanti sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, della tutela degli arbitri e delle squadre ospitate prima, durante e dopo la gara.

All'inizio ed al termine della gara, i tesserati atleta e non atleta riportati in distinta sono tenuti a schierarsi al centro del campo di gioco per il saluto al pubblico e tra le due squadre con una stretta di mano.

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ PER MALTEMPO

Articolo 27

In caso di sospensione dell'attività per maltempo non saranno effettuate comunicazioni dirette alle singole squadre.

Esse sono tenute a chiedere informazioni alla Sede della FeSTA.

VARIE

Articolo 28

L'iscrizione al Campionato 2009/2010 sottintende la completa conoscenza ed accettazione del presente Regolamento.

Articolo 29

La FeSTA declina ogni e qualsiasi responsabilità civile e/o penale per eventuali infortuni e danni a persone o cose prima, durante e dopo la gara.

Articolo 30

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono lo Statuto ed il Regolamento organico della FeSTA.



REGOLAMENTO DI ATTIVITÀ PALLAVOLO

ATTIVITÀ ORGANIZZATA

Articolo 1

La Sezione pallavolo dell'Associazione Federazione Sportiva Tornei dell'Amicizia, d'ora in poi FeSTA, indice Tornei di pallavolo nella Stagione Sportiva 2009/2010 per le seguenti fasce d'età:

II FASCIA

ragazze nate dal 1996 al 1998/ragazzi nati dal 1997 al 1998

III FASCIA

ragazze nate dal 1993 al 1995

IV FASCIA

ragazze e ragazzi nati/e negli anni 1992 e precedenti (ad esclusione dei tesserati FIPAV che hanno compiuto il ventesimo anno di età e che appartengono a squadre di serie D o superiori)

FORMULA DEI TORNEI

Articolo 2

I Tornei si disputano con gare di andata e ritorno, ovvero con gare di sola andata. In relazione al numero delle iscrizioni le squadre potranno essere suddivise in più gironi; la formula delle finali sarà portata a conoscenza delle squadre in tempo debito. Le squadre disputeranno le gare in tre set obbligatori: un incontro viene vinto dalla squadra che si aggiudica due set. Il set è vinto dalla squadra che per prima conquista 25 punti, con un vantaggio minimo di due punti; in caso di 24 punti, il gioco continua fino a conseguire lo scarto di due punti (26-24; 27-25...).

Per le gare di finale, disputate al meglio del 5° set, in caso di parità di set (2-2), il set decisivo (5°) è giocato a 15 punti con uno scarto di almeno 2 punti (15-13; 16-14 ...). La classifica è stabilita a punti con l'attribuzione di un punto per ogni set vinto.

PARTECIPAZIONE AI TORNEI

Articolo 3

Ai Tornei possono partecipare squadre appartenenti ad Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane (ASDO) aderenti alla FeSTA per la Stagione Sportiva in corso ed i cui giocatori siano regolarmente tesserati per detta stagione.

ISCRIZIONE AI TORNEI

Articolo 4

Ogni Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana può presentare iscrizioni per un numero illimitato di squadre, fermo restando la disponibilità massima di posti eventualmente fissata dalla Direzione tecnica pallavolo per ciascuna categoria.

All'atto dell'iscrizione ciascuna squadra dovrà essere chiaramente contraddistinta da un nome riconducibile a quello dell'ASDO di appartenenza e, nel caso di più squadre iscritte nella medesima fascia, dovranno essere differenziate con una lettera dell'alfabeto.

Se un'ASDO partecipa ad un Torneo con più di una squadra nella stessa fascia, ogni giocatore si intende vincolato per tutto il Torneo alla squadra che ha effettuato il suo



tesseramento; dovrà dunque ritenere le diverse squadre appartenenti ad ASDO differenti con impossibilità di interscambio dei giocatori. Detto vincolo viene meno in un nuovo Torneo della stessa Stagione Sportiva, per il quale un giocatore può essere iscritto in altra squadra di pari categoria della medesima ASDO di appartenenza, previa richiesta del Direttore Tecnico autorizzata dalla Direzione tecnica pallavolo e correzione da parte della Segreteria decanale della tessera di riconoscimento.

Solo nel caso in cui in un nuovo Torneo della medesima Stagione Sportiva un'ASDO non iscrivesse alcuna squadra in una data categoria, è consentito il trasferimento di un giocatore, precedentemente tesserato in quella categoria, in altra Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana, previa liberatoria del Presidente dell'ASDO di provenienza autorizzata dalla Direzione tecnica pallavolo. In tal caso occorrerà considerare per l'atleta in questione un tesseramento ex-novo alla nuova ASDO, sia per quanto riguarda la tessera FeSTA che PGS.

Le ASDO possono utilizzare temporaneamente uno o più giocatori nella Fascia immediatamente superiore a quella in cui questi sono stati tesserati, tenendo presente che i giocatori non possono disputare più di una gara nella stessa giornata solare, pena la perdita della gara. Tale possibilità è preclusa ai giocatori tesserati nella I Fascia ed ai giocatori tesserati nella III Fascia che non hanno compiuto il quindicesimo anno d'età, pena la perdita della gara.

Non è invece mai consentito utilizzare giocatori in categorie inferiori a quella in cui questi sono stati tesserati, pena la perdita della gara.

La Direzione tecnica pallavolo, su richiesta motivata da parte di un'ASDO, può autorizzare in via eccezionale il tesseramento di un giocatore in una categoria diversa da quella prevista per la fascia d'età corrispondente (tesseramento in deroga). Da tale eccezione rimane comunque escluso il tesseramento in IV Fascia di un atleta in età inferiore ai 15 anni.

TESSERAMENTO

Articolo 5

Le squadre possono tesserare un numero illimitato di giocatori; presentando nei giorni di Segreteria la documentazione necessaria, esse potranno effettuare il tesseramento di nuovi giocatori:

- nei Tornei disputati con gare di andata e ritorno, prima dell'inizio della fase di ritorno;
- nei Tornei disputati con gare di sola andata, finché il numero delle giornate di calendario rimanenti è maggiore di quello delle giornate di calendario trascorse.

Articolo 6

Le richieste di tesseramento o di vidimazione annuale, predisposte su appositi moduli, devono essere presentate alla Segreteria nei giorni di apertura; la data apposta sulla tessera a mezzo di apposito timbro è quella considerata valida a tutti gli effetti del tesseramento.

Nessun giocatore può partecipare alle gare se non è stato tesserato o se non ha ricevuto la vidimazione per l'anno sportivo in corso.

Per evitare il congestionamento dei lavori della Segreteria, sarà garantita la vidimazione entro la prima Giornata di Torneo solo per le tessere consegnate entro la fine del relativo periodo di iscrizione.

Si vuol sottolineare che pur mantenendo il diritto degli atleti di partecipare e iscriversi contemporaneamente ad altre manifestazioni sportive (anche pallavolistiche) questo diritto non deve compromettere lo svolgimento regolare delle gare organizzate dalla FeSTA, come indicato dai calendari e dalle disposizioni della Direzione tecnica pallavolo in materia di rinvii.

Articolo 7

Il Dirigente responsabile della squadra è responsabile anche del tesseramento dei giocatori che risultassero poi non tesserabili (squalificati per un periodo superiore alla durata dell'anno sportivo).



I giocatori tesserati con dati anagrafici inesatti o che non avevano titolo ad essere tesserati causano gare perse per la squadra di appartenenza, l'inibizione al Dirigente responsabile della squadra per non aver effettuato gli opportuni accertamenti, oltre le sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina e Giustizia per i giocatori tesserati con dati anagrafici inesatti o non tesserabili.

Articolo 8

Gli Organi di Giustizia Sportiva hanno la facoltà di effettuare controlli sui dati anagrafici dei tesserati richiedendo alle squadre i relativi documenti ufficiali di identità; la mancata presentazione dei documenti presuppone l'irregolarità del tesseramento.

Gli Organi di Giustizia Sportiva si riservano il diritto di accertare d'ufficio la posizione di qualsiasi tesserato ai fini della regolarità del tesseramento. In caso di ogni e qualsiasi falsificazione della tessera dei giocatori, la squadra responsabile sarà deferita al competente Organo Statutario, il quale potrà comminare l'esclusione dal Torneo e/o eventuali ulteriori provvedimenti.

NORME PARTICOLARI

Articolo 9

II FASCIA

In ogni gara è consentito indicare sulla distinta un massimo di quindici giocatori che, indossata la divisa e riconosciuti dall'arbitro, saranno sottoposti alla giurisdizione di quest'ultimo.

Le squadre hanno l'obbligo di far partecipare al gioco tutti i giocatori indicati in distinta; per ogni set ciascuna squadra può effettuare un massimo di sei cambi.

Per i trasgressori in materia di limitazione numerica dei giocatori è prevista la perdita della gara.

III FASCIA

In ogni gara è consentito indicare sulla distinta un massimo di tredici giocatori, uno dei quali può svolgere il ruolo di "libero", che, indossata la divisa e riconosciuti dall'arbitro, saranno sottoposti alla giurisdizione di quest'ultimo.

Le squadre hanno l'obbligo di far partecipare al gioco tutti i giocatori indicati in distinta; per ogni set ciascuna squadra può effettuare un massimo di sei cambi.

Per i trasgressori in materia di limitazione numerica dei giocatori è prevista la perdita della gara.

IV FASCIA

In ogni gara è consentito indicare sulla distinta un massimo di tredici giocatori, uno dei quali può svolgere il ruolo di "libero", che, indossata la divisa e riconosciuti dall'arbitro, saranno sottoposti alla giurisdizione di quest'ultimo.

Per i trasgressori in materia di limitazione numerica dei giocatori è prevista la perdita della gara.

ARBITRI, SEGNAPUNTI, COMMISSARI DI CAMPO, OSSERVATORI ARBITRALI

Articolo 10

Le gare sono dirette dagli arbitri del Settore Arbitrale della sezione pallavolo della FeSTA designati dall'Organo Tecnico arbitrale.

Il tempo di attesa del primo arbitro da parte delle due squadre è di quindici minuti a decorrere dall'orario ufficiale di inizio della gara; trascorso detto periodo la gara dovrà essere affidata:

a) al secondo arbitro (se presente e designato dall'Organo Tecnico arbitrale);



- b) ad un arbitro eventualmente presente sul campo, purché questi risulti regolarmente tesserato nel Settore Arbitrale pallavolo della FeSTA per il corrente anno sportivo e dia il suo libero consenso.

Nel caso in cui non ci fosse nessun arbitro regolarmente tesserato presente sul campo, la gara verrà rimandata in data da destinarsi dalla Direzione tecnica pallavolo.

La squadra deve mettere a disposizione un Dirigente come accompagnatore arbitro quando quest'ultimo si presenta per la direzione di una gara. In mancanza di personale, può svolgere detto incarico lo stesso Dirigente accompagnatore della squadra.

Articolo 11

La designazione di segnapunti ufficiale non è di massima prevista; la Direzione tecnica pallavolo potrà tuttavia richiedere all'Organo Tecnico la designazione di segnapunti ufficiale per gare di particolare importanza o per motivi di opportunità.

In assenza di segnapunti ufficiale, la squadra prima nominata dovrà provvedere ad assolvere a detta funzione con un tesserato non atleta (anche se Dirigente accompagnatore ufficiale), purché non copra il ruolo di allenatore.

In caso contrario può svolgere tale compito un tesserato non atleta della squadra seconda nominata, previa una ammenda alla squadra prima nominata.

Se nessun tesserato non atleta presente fosse in condizioni per svolgere tale compito, la gara non verrà disputata, il direttore di gara annoterà sul proprio referto la dinamica dei fatti e gli Organi di Giustizia Sportiva valuteranno le responsabilità di entrambe le squadre in riferimento all'applicazione della Punizione Sportiva (perdita della gara).

All'inizio della Stagione Sportiva la Direzione pallavolo organizza corsi per i tesserati non atleti che saranno chiamati ad assolvere la funzione di segnapunti, ed ai quali, al termine di tale corso, verrà apposta sulla tessera una "attestazione di idoneità".

Alle squadre che, compatibilmente alle modalità sopra esposte, presenteranno un segnapunti sprovvisto di "attestazione di idoneità", verranno attribuiti una sanzione pecuniaria e punti di demerito ai fini della assegnazione del Trofeo dell'Amicizia.

Qualora il segnapunti designato dall'Organo Tecnico competente non arrivi per l'inizio della gara, il suo posto dovrà essere preso da un tesserato non atleta della squadra prima nominata a referto o, in sua assenza, da un tesserato non atleta della squadra seconda nominata.

Articolo 12

La Direzione tecnica pallavolo può inviare propri incaricati in veste di Commissari di campo con il compito di riferire, redigendo apposito rapporto, sull'andamento della gara. I Commissari di campo assistono e tutelano l'arbitro e possono invitare, in caso di necessità, i dirigenti delle squadre a prendere provvedimenti atti al mantenimento dell'ordine pubblico; salvo questo caso essi possono astenersi dal rivelare il mandato ricevuto. I Commissari di campo, qualora lo ritengano opportuno, possono entrare nel campo di gioco.

Articolo 13

Gli Osservatori Arbitrali, designati dall'apposito Organo Tecnico, possono assolvere anche compiti di relatori sui fatti dei quali siano stati spettatori e non rilevati dall'arbitro o dai guardalinee ufficiali, redigendo apposito rapporto.

TESSERATI AMMESSI IN CAMPO

Articolo 14

Oltre ai giocatori sono ammessi sul campo di gioco, per ciascuna delle due squadre e sotto il controllo dell'arbitro, i seguenti tesserati non atleta regolarmente tesserati per l'anno sportivo in corso all'ASDO di appartenenza:

- un Dirigente Accompagnatore Ufficiale rappresentante ad ogni effetto la squadra nei confronti della squadra avversaria e responsabile del comportamento dei tesserati della propria squadra ammessi in distinta;



- un allenatore;
- un viceallenatore.

La presenza del Dirigente Accompagnatore Ufficiale è obbligatoria; essa può essere svolta anche dall'allenatore, le cui funzioni passano al capitano della squadra.

I titolari di doppia tessera (atleta e non atleta) possono svolgere nella stessa gara contemporaneamente il ruolo di allenatore e di giocatore, indicando negli appositi spazi della distinta i nominativi ed i numeri di tessera.

La presenza di tesserati non atleta in distinta che svolgono un ruolo senza essere in possesso della necessaria abilitazione, rilasciata dalla Direzione Tecnica al termine di apposito corso di formazione, verranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina e Giustizia.

Tutte le persone ammesse sul campo di gioco devono comportarsi con sportività e correttezza, cooperando nell'ambito delle proprie mansioni al regolare svolgimento della gara; in caso contrario l'arbitro, a suo giudizio, ha facoltà di allontanarle dal campo di gioco. Qualora le suddette persone fossero sprovviste di tessera per dimenticanza esse potranno comunque essere ammesse in campo purché identificate dall'arbitro con un documento d'identità e segnalate sul referto di gara.

PARTECIPAZIONE ALLE GARE PRESENTAZIONE DOCUMENTI RICONOSCIMENTO GIOCATORI

Articolo 15

Il Dirigente Accompagnatore Ufficiale o il capitano della squadra deve presentare all'arbitro, almeno 25 minuti prima dell'ora ufficiale d'inizio della gara, le tessere nonché la distinta dei giocatori (in duplice copia), nella quale devono essere indicati i nominativi dei giocatori, il loro anno di nascita, il numero della loro tessera e il numero della maglia con specifica segnalazione del capitano, il nominativo del Dirigente Accompagnatore Ufficiale, dell'allenatore e del segnapunti con relativo numero di tessera. Sono ammessi in panchina, oltre al Dirigente Accompagnatore Ufficiale, all'allenatore e al viceallenatore, solo i giocatori segnalati sulla distinta.

Se un giocatore arriva a gara iniziata, può partecipare solo se il suo nome è stato scritto sul referto all'inizio della partita.

L'arbitro deve controllare la tessera atleta e segnare sul referto alla voce "osservazioni": il nome, cognome, numero di tessera, il punteggio e il set in cui si trovano le due squadre in quel momento.

Le distinte dei giocatori devono essere compilate su appositi moduli forniti dalla Segreteria o similari e devono recare la firma in calce del Dirigente Accompagnatore Ufficiale e del capitano.

L'arbitro, all'atto della consegna, segnerà sulle distinte l'ora della loro presentazione.

In caso di mancata presentazione della tessera (per dimenticanza o smarrimento), è ammessa la partecipazione alla gara purché venga esibito un documento ufficiale di identità.

Nessun giocatore può partecipare alla gara se non risulta regolarmente tesserato per l'anno sportivo in corso, pena la perdita della gara.

Articolo 16

Per documenti ufficiali di identità si intendono:

- carta d'identità;
- patente di guida;
- passaporto;
- per i minori di 14 anni, certificato di identità o fotografia legalizzata dal Comune di residenza, oppure autocertificazione rilasciata dal genitore.

Le fotocopie dei suddetti documenti sono ritenute valide solo se autenticate dall'autorità competente (notaio, segretario comunale).

La personale conoscenza da parte dell'arbitro non è ritenuta valida e sufficiente per partecipare alla gara.



SOSTITUZIONE GIOCATORI

Articolo 17

In tutti i set le squadre possono eseguire un massimo di sei cambi, tenendo presente che:

- per la II fascia mista, non possono essere presenti sul terreno di gioco più di due giocatori di sesso maschile;
- per la IV fascia mista non possono essere presenti sul terreno di gioco più di tre giocatori di sesso maschile.

Un giocatore della formazione iniziale può uscire dal campo una volta sola per set e può rientrare solo nella posizione precedentemente occupata.

Una riserva può entrare in campo una volta sola per set al posto del giocatore della formazione iniziale e può essere sostituito solo dal medesimo che aveva rimpiazzato.

DOVERI DELLA SQUADRA OSPITANTE

Articolo 18

La squadra ospitante è l'unica responsabile della regolarità, dell'efficienza e della sicurezza delle attrezzature e del campo di gioco.

La squadra ospitante, per il solo Torneo Invernale, dovrà provvedere obbligatoriamente all'apertura della palestra almeno 35 minuti prima dell'orario ufficiale di inizio gara.

La squadra ospitante e quella ospitata devono presentare un pallone regolamentare in perfetta efficienza: la scelta sarà a discrezione dell'arbitro.

La squadra ospitante deve disporre di tutte le attrezzature previste dal regolamento: sedia e tavolo per il segnapunti, panchina per l'allenatore e le riserve delle due squadre, asta per la misurazione della rete, seggiolone per l'arbitro, asticelle flessibili laterali, tabellone segnapunti.

ATTREZZATURE E PALLONI DI GIOCO

Articolo 19

Per tutte le gare il livello superiore della rete deve essere posto alle seguenti altezze:

II Fascia metri 2.15

III Fascia metri 2.24

IV Fascia metri 2.30.

Articolo 20

Fermo restando che tutte le gare devono disputarsi con palloni omologati secondo le disposizioni FIPAV, per le squadre di II Fascia è fatto obbligo l'utilizzo del modello VS-Volley School.

CAMPI DI GIOCO E ORARI

Articolo 21

Le squadre, all'atto dell'iscrizione, sono tenute a:

- a) indicare l'esatta ubicazione del proprio campo di gioco (compresa la via con il numero civico);
- b) dichiarare l'orario di svolgimento delle gare che il calendario assegna loro in casa, tenendo presente che:
 1. Nel Torneo Invernale:
 - la II e la III fascia, di norma, giocano la Domenica pomeriggio con inizio delle gare dalle ore 15.30 alle ore 17.30;
 - la IV fascia, di norma, gioca la sera in giorni infrasettimanali (ad esclusione del giovedì), con inizio delle gare dalle ore 18.00 alle ore 21.00.
 2. Nel Torneo Primaveraile:



- la II e la III fascia, di norma, giocano la Domenica pomeriggio con inizio delle gare dalle ore 16.00 alle ore 18.00;
 - I a IV fascia, di norma, gioca la sera in giorni infrasettimanali (ad esclusione del giovedì), con inizio delle gare dalle ore 18.00 alle ore 21.00.
- c) indicare la data infrasettimanale e l'orario preferenziali delle gare di recupero da disputare in casa, che la Direzione tecnica pallavolo, in assenza di proposte concordate tra le parti, prenderà in considerazione per la calendarizzazione di gare che hanno subito uno spostamento.
- d) segnalare il recapito telefonico del proprio Dirigente responsabile di squadra.

Per il solo Torneo Primavera, le gare interne devono essere disputate sul proprio campo sportivo oratoriano; senza tale possibilità, di norma, le ASDO non vi potranno iscrivere squadre, salvo specifica autorizzazione della Direzione tecnica pallavolo che valuterà i singoli casi.

Articolo 22

La presentazione delle squadre in campo deve avvenire all'ora fissata in calendario; è tuttavia ammessa una tolleranza massima di 15 minuti. Alle squadre ritardatarie si applicano le sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina e Giustizia; per tolleranza massima si intende che l'arbitro dovrà, (salvo le deroghe previste in materia di ritardo dell'arbitro o prolungamento del tempo di attesa per il solo riconoscimento degli atleti), iniziare la gara entro e non oltre 15 minuti successivi all'orario ufficiale fissato in calendario. La squadra ospitante deve far trovare uno spogliatoio in perfette condizioni a disposizione della squadra ospitata.

Per le fasce miste, nel caso in cui non fossero a disposizione due spogliatoi per squadra (uno ad uso dei ragazzi e uno delle ragazze), le due squadre si cambieranno in uno spogliatoio ad uso dei ragazzi e in uno spogliatoio ad uso delle ragazze.

SPOSTAMENTI DI GARA

Articolo 23

Per spostamento gara si intende la decisione di modificare (anticipando o posticipando) la data e/o l'orario di un incontro sportivo, rispetto a quanto predefinito nel calendario di gioco di un Torneo, a cui la Direzione tecnica pallavolo può giungere per motivi organizzativi, oppure su richiesta motivata e anticipata di una delle squadre coinvolte. Di tale decisione la Direzione tecnica pallavolo darà comunicazione alle parti interessate informando per tempo i rispettivi Direttori Tecnici.

La procedura per la definizione dello spostamento di una gara in calendario, chiesto da una squadra, prevede tre momenti distinti (i primi due necessari e il terzo facoltativo): la presentazione della richiesta di spostamento gara, la decisione della Direzione tecnica pallavolo, la presentazione della proposta concordata.

La presentazione della richiesta di spostamento gara

La richiesta di spostamento di una gara deve pervenire (anche via telefax) il giovedì, entro l'orario di chiusura della segreteria (ore 22.30), su apposito modulo firmato dal Direttore Tecnico della squadra richiedente, con un margine di anticipo di almeno nove giorni dalla data ufficiale della gara da spostare, pena la non accettazione della stessa.

Le uniche motivazioni considerate per la concessione dello spostamento di una gara sono:

- a) cause di forza maggiore per impraticabilità del campo di giuoco;
- b) Prima Comunione, Cresima, Professione di fede: vanno considerate solamente quando interessano specificatamente gli atleti in questione;
- c) attività religiose che interessano specificatamente gli atleti in questione.

Ogni genere di impedimento deve interessare complessivamente un numero di atleti tale da rendere impossibile la partecipazione della squadra alla gara, nella data/ora fissata dal calendario.



SOGGETTI COINVOLTI	AZIONI SVOLTE	TEMPI PREVISTI
Direttore Tecnico della squadra richiedente	Firma della richiesta di spostamento gara, recante le motivazioni regolamentari; recapito della richiesta di spostamento alla segreteria FeSTA nel giorno dedicato al ricevimento degli spostamenti gara (giovedì)	Entro 9 giorni dalla data di calendario prevista per la gara da spostare

La decisione della Direzione tecnica pallavolo

La Direzione tecnica pallavolo, espletate le necessarie verifiche sulle motivazioni presentate e sulla fattibilità organizzativa dello spostamento gara proposto, informerà tempestivamente il Direttore Tecnico della squadra richiedente circa l'accettazione o meno della domanda presentata. Solo in caso affermativo, tale comunicazione, contenente nuova data e/o orario stabiliti per la disputa della gara spostata, verrà inoltrata anche al Direttore Tecnico della squadra avversaria coinvolta e sarà affissa all'Albo ufficiale presso la sede associativa.

Al fine di garantire una tempestiva ridefinizione del calendario di gioco, all'atto dell'iscrizione ad un Torneo le squadre segnaleranno il giorno infrasettimanale e l'orario preferenziali delle gare di recupero da disputare in casa. La Direzione tecnica pallavolo, in assenza di controindicazioni di carattere organizzativo, fisserà in automatico il posticipo della gara spostata nella seconda settimana successiva alla data della gara rinviata, secondo le preferenze espresse dalla squadra ospitante all'inizio del Torneo.

SOGGETTI COINVOLTI	AZIONI SVOLTE	TEMPI PREVISTI
Direzione tecnica pallavolo	Esame della richiesta di spostamento gara; comunicazione della decisione al Direttore Tecnico richiedente e, se accettata, al Direttore Tecnico della squadra avversaria coinvolta; affissione all'albo della decisione di spostamento gara (se accettato)	Il giorno successivo a quello di presentazione della richiesta di spostamento gara

La presentazione della proposta concordata

Il terzo momento previsto dalla procedura è facoltativo e presuppone l'accordo tra le parti su una diversa proposta di data/ora per la gara spostata, alternativa a quella definita in automatico, che non potrà andare oltre la terza settimana successiva alla data originaria.

A tale proposito, le squadre coinvolte dovranno far pervenire (anche via telefax) apposita domanda alla Direzione tecnica pallavolo in orario di segreteria (ore 20.45 - 22.30), su apposito modulo firmato congiuntamente dai Direttori Tecnici delle squadre coinvolte, entro la data della gara spostata, pena la non accettazione della stessa.

Nel caso in cui la proposta concordata prevedesse per la gara spostata una data antecedente a quella definita in calendario (anticipo), la domanda dovrà essere trasmessa alla Direzione tecnica pallavolo congiuntamente alla richiesta di spostamento gara.

La Direzione tecnica pallavolo, espletate le necessarie verifiche sulla fattibilità organizzativa della proposta concordata, informerà tempestivamente i Direttori Tecnici delle squadre coinvolte circa l'accettazione, o meno, della domanda presentata; in caso affermativo la data/ora proposta sarà affissa all'Albo ufficiale presso la sede associativa.

SOGGETTI COINVOLTI	AZIONI SVOLTE	TEMPI PREVISTI
Direttori Tecnici delle squadre coinvolte nello spostamento	Presentazione alla Direzione tecnica pallavolo della proposta di nuova data/ora concordata	Entro la data della gara spostata, per i posticipi; congiuntamente alla richiesta di spostamento gara, per gli anticipi
Direzione tecnica pallavolo	Esame della proposta pervenuta dalle squadre; comunicazione ai Direttori Tecnici coinvolti dell'accettazione o meno della proposta; affissione all'albo della decisione data/ora proposta, se accettata	Il giorno successivo a quello di presentazione della proposta di data/ora concordata



Per gli spostamenti che non interessano la data ma solo l'ora di inizio gara (entro i limiti della fascia oraria prevista dal Regolamento di attività pallavolo per la Fascia/Categoria in questione), la Direzione tecnica pallavolo, valutata la fattibilità organizzativa, può prendere in considerazione motivazioni anche differenti da quelle sopra riportate, purché pervengano congiuntamente alla Segreteria decanale ed entro i limiti regolamentari, sia la richiesta di spostamento sia la proposta concordata da parte delle squadre coinvolte.

Alle squadre che non saranno presenti sul campo a disputare un incontro per cui la Direzione tecnica pallavolo ha deliberato lo spostamento di data e/o di orario, verrà attribuita la perdita d'ufficio oltre alle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti. Per le ultime tre gare del Torneo non sono ammessi posticipi di gara ma soltanto anticipi.

COLORI SOCIALI E NUMERI DELLE MAGLIE

Articolo 24

Le squadre, all'atto dell'iscrizione, devono dichiarare i colori sociali specificando, se necessario, quello predominante. L'equipaggiamento dei giocatori deve essere uniforme e del medesimo colore, fatta eccezione quello del "libero". È tollerata per la II e III fascia la presenza di un giocatore sprovvisto di numerazione che figura con il numero "0". Alle squadre in difetto saranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina e Giustizia.

NORME GENERALI SUI TORNEI

Articolo 25

In caso di parità, la determinazione della classifica finale verrà redatta tenendo conto dei seguenti criteri in ordine:

- a) dei punti conseguiti nel girone;
 - b) a parità di punti, delle vittorie conseguite negli incontri diretti;
 - c) a parità di quest'ultime, della differenza set negli stessi incontri;
 - d) a parità di differenza set, della differenza punti negli incontri diretti.
- In caso di ulteriore parità, del punteggio della classifica disciplina.

NORME TECNICHE DI RECENTE APPLICAZIONE

Articolo 26

Di seguito sono riportate le variazioni alle regole di gioco introdotte recentemente dagli Organismi Federali, applicate anche dalla FeSTA nella corrente Stagione Sportiva.

a) Linea dell'allenatore

Linea tratteggiata parallela alla linea laterale dal lato delle panchine, posta a m 1,75 dalla stessa linea laterale, che parte dal prolungamento della linea d'attacco fino all'altezza della linea di fondo. Dello stesso colore delle linee perimetrali del terreno di gioco, larga 5 cm all'interno della distanza di m 1,75, i tratti lunghi 15 cm e distanti 20 cm uno dall'altro. Qualora prevista, l'allenatore non deve mai superarle detta linea verso il campo di gioco, rimanendo dietro di essa nella sua attività durante la gara.

b) Riscaldamento ufficiale

Prima della gara le squadre hanno diritto ad un riscaldamento ufficiale di 10 minuti insieme a rete. In caso di riscaldamento separato, le due squadre possono farlo consecutivamente per 5 minuti ciascuna, cominciando dalla squadra che inizierà la gara con il servizio.

c) Tocchi di squadra

Se due o più avversari toccano simultaneamente la palla al di sopra della rete, causando una "palla bloccata", il gioco continua.

d) Invasione sotto rete



Il contatto con il suolo del campo opposto con qualsiasi parte del corpo sopra i piedi è permesso a condizione che non interferisca con il gioco degli avversari.

e) Contatto con la rete

Il contatto di un giocatore con la rete non è fallo, a condizione che non interferisca con il gioco. I giocatori possono toccare i pali, i cavi o qualsiasi altro oggetto oltre le antenne, compresa la rete, a condizione che non interferisca con il gioco.

f) Falli del giocatore a rete

Un giocatore interferisce con il gioco avverso (tra l'altro):

- toccando la banda superiore della rete o l'antenna durante la sua azione di giocare la palla;
- usufruendo di un ingiusto vantaggio sull'avversario;
- facendo una azione che ostacola un avversario intento a giocare la palla.

g) Condotta scorretta da sanzionare

Per aggressione si intende un attacco fisico o aggressivo o comportamento minaccioso; essa viene sanzionata con la squalifica (cartellino giallo e rosso contemporaneamente).

h) Penalizzazione contemporanea alle due squadre

Nel caso in cui il primo arbitro assegni nello stesso tempo una penalizzazione ad entrambe le squadre, non importa in quale ordine, la squadra al servizio è penalizzata per prima e poi quella in ricezione. Nella pratica, viene assegnato un punto ad ognuna delle due squadre e, dopo che entrambe avranno effettuato una rotazione, si riprenderà il gioco con il servizio della squadra che era già al servizio.

i) Responsabilità del secondo arbitro

Durante la gara il secondo arbitro fischia e segnala anche il muro effettivo dei difensori o il tentativo di muro del "libero", ovvero l'attacco falloso dei difensori o del "libero")

RITIRI, RINUNCE ED ESCLUSIONI

Articolo 27

Le squadre hanno l'obbligo di portare a termine sia le manifestazioni alle quali si siano iscritte sia le gare iniziate.

La squadra che rinuncia alla disputa di una gara o che si ritira da una gara iniziata subisce ogni volta la perdita della gara per 0-2 (nelle gare disputate al meglio dei tre set), ovvero 0-3 (nelle gare disputate in tre set obbligatori o al meglio dei cinque set).

La squadra che rinuncia per la quarta volta ad una gara del Torneo è automaticamente esclusa dal Torneo stesso.

DISCIPLINA

Articolo 28

Le squadre ospitanti sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, della tutela degli arbitri e delle squadre ospitate prima, durante e dopo la gara.

All'inizio ed al termine della gara, i tesserati atleta e non atleta riportati in distinta sono tenuti a schierarsi al centro del campo di gioco per il saluto al pubblico e tra le due squadre con una stretta di mano.

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ PER MALTEMPO

Articolo 29

In caso di pioggia o per cause di forza maggiore che renda impossibile il gioco, il primo arbitro - sospesa la gara -, può autorizzare il suo rinvio in altro luogo a disposizione della squadra ospitante. Nel caso in cui la gara fosse già iniziata si considerano validi i soli set fino a quel momento conclusi.



I giocatori, i loro responsabili e i segnapunti sono tenuti comunque a presentarsi sul terreno di gioco rispettando le norme specifiche in materia, e previste negli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 del Regolamento di Attività.

VARIE

Articolo 30

L'iscrizione ai Tornei 2009/2010 sottintende la completa conoscenza ed accettazione del presente Regolamento.

Articolo 31

La FeSTA declina ogni e qualsiasi responsabilità civile e/o penale per eventuali infortuni e danni a persone o cose prima, durante e dopo la gara.

Articolo 32

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono lo Statuto ed il Regolamento organico della FeSTA.



REGOLAMENTO DI ATTIVITÀ MINIVOLLEY

ATTIVITÀ ORGANIZZATA

Articolo 1

La Sezione sportiva pallavolo dell'Associazione Federazione Sportiva Tornei dell'Amicizia, d'ora in poi FeSTA, organizza l'attività di Minivolley nella Stagione Sportiva 2009/2010 per la seguente fascia d'età:

I FASCIA

Nati/e negli anni dal 1999 al 2003.

Ove praticabile, per singole giornate di gioco potranno essere previste suddivisioni dei giocatori in categorie omogenee per età.

FORMULA DELL'ATTIVITÀ

Articolo 2

L'attività di Minivolley si articola in giornate di gioco programmate, ciascuna indipendente per squadre, partecipanti e classifica.

Ogni giornata di gioco si svolge di domenica, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, nel periodo invernale (ottobre-febbraio); ovvero dalle ore 16.00 alle ore 18.30, nel periodo primaverile (marzo-maggio).

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ

Articolo 3

All'attività di Minivolley possono partecipare squadre appartenenti ad Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane (ASDO) aderenti alla FeSTA per la Stagione Sportiva in corso ed i cui giocatori siano regolarmente tesserati per detta stagione.

ISCRIZIONE DELLE SQUADRE

Articolo 4

In ogni ASDO deve essere individuato un Animatore Responsabile che curerà le iscrizioni delle proprie squadre e sarà ritenuto referente per la giornata di gioco nei confronti della FeSTA e delle altre ASDO. L'Animatore Responsabile deve obbligatoriamente essere un tesserato non atleta maggiorenne.

Per l'iscrizione delle squadre alle singole giornate di gioco programmate, ciascuna ASDO deve:

- a) entro il giovedì precedente la giornata di gioco scelta, preannunciare alla FeSTA il numero di squadre che si intende iscrivere, in modo da consentire la stesura del calendario e l'organizzazione dell'attività;
- b) la giornata di gioco scelta, consegnare appena si giunge presso l'oratorio ospitante il modulo di iscrizione per ciascuna squadra preannunciata, sottoscritto dal Direttore Tecnico dell'ASDO, recante i dati identificativi dei giocatori partecipanti e dell'Animatore Responsabile, nonché le relative tessere di identificazione.



GIOCATORI AMMESSI IN CAMPO

Articolo 5

Le ASDO possono tesserare un numero illimitato di giocatori; presentando nei giorni di Segreteria la documentazione necessaria, esse potranno effettuare il tesseramento di nuovi giocatori fino all'ultima giornata di gioco programmata nella Stagione sportiva corrente.

La partecipazione di una squadra ad una giornata di gioco può avvenire con un massimo di dieci giocatori, i quali devono risultare in elenco nel modulo di iscrizione.

I giocatori iscritti settimanalmente in una determinata squadra non possono giocare nella stessa giornata in nessun'altra squadra della medesima ASDO di appartenenza. Tale vincolo decade in occasione di una nuova iscrizione.

I ragazzi/e nati/e negli anni dal 1999 al 2003 e tesserati/e nella I Fascia della Sezione sportiva calcio possono partecipare all'attività di Minivolley purché vengano iscritti in una squadra della stessa ASDO di appartenenza.

GIUDICE DI CAMPO, ARBITRI, SEGNAPUNTI

Articolo 6

Per ogni giornata di gioco la FeSTA invierà un proprio incaricato in qualità di giudice di campo, con il compito di sovrintendere sul regolare svolgimento delle attività e sulla corretta applicazione del presente regolamento.

A tale scopo il giudice di campo potrà adottare i provvedimenti ritenuti più idonei di carattere tecnico e disciplinare.

Articolo 7

Ogni squadra deve mettere a disposizione del giudice di campo una persona per svolgere il ruolo di arbitro o di segnapunti. In caso di difetto potrà essere chiamato ad assolvere detta funzione lo stesso Animatore Responsabile dell'ASDO di appartenenza, al fine di assicurare il regolare svolgimento della giornata di gioco.

Gli arbitri o i segnapunti ritenuti dal giudice di campo, in qualsiasi momento della giornata di gioco, inadeguati dovranno essere sostituiti a cura dell'Animatore Responsabile dell'ASDO di appartenenza.

REGOLAMENTO DI GIOCO

Articolo 8

- a) Il campo di gioco ha dimensioni 9,00 x 4,50 metri e utilizza una rete con limite superiore all'altezza di 2,00 metri.
- b) Le gare vengono giocate in due set obbligatori con cambio di campo; per ogni set l'allenatore può chiedere una interruzione da 30''. Ciascun set termina al raggiungimento di 15 punti da parte di una squadra. Tale punteggio potrà variare in ogni singola giornata di gioco per motivi di opportunità.
- c) Ogni set verrà disputato con la regola del Tie-Break; tuttavia, ogni volta che una squadra effettua in un'azione di gioco tre tocchi prima di inviare correttamente la palla verso il campo avversario, essa si vedrà aggiudicato un punto aggiuntivo nel set.
- d) Durante il gioco è obbligatoria la battuta dal basso, pena il cambio palla; dopo la realizzazione di tre battute consecutive con esito positivo, una squadra cederà il servizio alla squadra avversaria.
- e) Non sono ammesse prese dal basso, a una o a due mani aperte. Non sono altresì consentite accompagnate molto evidenti, schiacciate e muri su servizio di battuta.



Non sono ammesse invasioni di campo pena cambio palla e relativo punto alla squadra avversaria.

Un giocatore non può toccare per due volte consecutive la palla nella stessa azione.

L'ordine di rotazione in battuta dovrà essere mantenuto; l'eventuale errore nella rotazione dovrà essere segnalato e corretto senza perdita di azione o punto.

- f) Ad ogni incontro partecipano quattro giocatori in campo, anche se è ammessa la presenza delle riserve: in tal caso anche queste ultime dovranno partecipare al gioco utilizzando la formula del "cambio sistematico" (rotazione).
- g) Le squadre devono presentarsi sul campo oratoriano indicato nel calendario, almeno 15 minuti prima dell'inizio dei giochi, accompagnate dall'Animatore Responsabile della propria ASDO.
- h) È facoltà del giudice di campo effettuare controlli sui dati anagrafici dei partecipanti attraverso le tessere di riconoscimento.
- i) Per ogni gara, al fine della classifica della giornata di gioco, verrà assegnato alle squadre partecipanti il seguente punteggio:
 - 1 punto per ogni set vinto;
 - 0 punti per ogni set perso.
- j) In ogni giornata di gioco verrà stilata una classifica propria, tenendo conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:
 - punti conseguiti nella giornata;
 - vittorie conseguite negli incontri diretti;
 - differenza punti negli stessi incontri.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Per tutto quanto non contemplato nelle presenti norme, fanno fede lo Statuto, il Regolamento organico e, purché non in contrasto con esse, il Regolamento di attività pallavolo della FeSTA.



REGOLAMENTO DI ATTIVITÀ MINICALCIO

ATTIVITÀ ORGANIZZATA

Articolo 1

La Sezione sportiva calcio dell'Associazione Federazione Sportiva Tornei dell'Amicizia, d'ora in poi FeSTA, organizza l'attività di Minicalcio nella Stagione Sportiva 2009/2010 per la seguente fascia d'età:

I FASCIA

Nati/e negli anni dal 2002 al 2003.

L'attività di Minicalcio prevede, ove possibile, la partecipazione di squadre omogenee per età, che verranno suddivise in gironi indipendenti.

FORMULA DELL'ATTIVITÀ

Articolo 2

L'attività di Minicalcio si articola in giornate di gioco programmate, ciascuna indipendente per squadre, partecipanti e classifica.

Ogni giornata di gioco si svolge di domenica, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, nel periodo invernale (ottobre-febbraio); ovvero dalle ore 16.00 alle ore 18.30, nel periodo primaverile (marzo-maggio).

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ

Articolo 3

All'attività di Minicalcio possono partecipare squadre appartenenti ad Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane (ASDO) aderenti alla FeSTA per la Stagione Sportiva in corso ed i cui giocatori siano regolarmente tesserati per detta stagione.

ISCRIZIONE DELLE SQUADRE

Articolo 4

In ogni ASDO deve essere individuato un Animatore Responsabile che curerà le iscrizioni delle proprie squadre e sarà ritenuto referente per la giornata di gioco nei confronti della FeSTA e delle altre ASDO. L'Animatore Responsabile deve obbligatoriamente essere un tesserato non atleta maggiorenne.

Per l'iscrizione delle squadre alle singole giornate di gioco programmate, ciascuna ASDO deve:

- a) entro il lunedì precedente la giornata di gioco scelta, preannunciare alla FeSTA il numero di squadre omogenee per età che si intende iscrivere, complete e non complete (in quest'ultimo caso segnalando anche il numero di giocatori disponibili), così da consentire la stesura del calendario e l'organizzazione dell'attività;
- b) la giornata di gioco scelta, consegnare appena si giunge presso l'oratorio ospitante, il modulo di iscrizione per ciascuna squadra preannunciata (completa e non completa), sottoscritto dal Direttore Tecnico dell'ASDO, recante i dati identificativi dei giocatori partecipanti e dell'Animatore Responsabile, nonché le relative tessere di identificazione.



GIOCATORI AMMESSI IN CAMPO

Articolo 5

Le ASDO possono tesserare un numero illimitato di giocatori; presentando nei giorni di Segreteria la documentazione necessaria, esse potranno effettuare il tesseramento di nuovi giocatori fino all'ultima giornata di gioco programmata nella Stagione sportiva corrente.

La partecipazione di una squadra ad una giornata di gioco può avvenire con un massimo di dieci giocatori, i quali devono risultare in elenco nel modulo di iscrizione.

I giocatori iscritti settimanalmente in una determinata squadra non possono giocare nella stessa giornata in nessun'altra squadra della medesima ASDO di appartenenza. Tale vincolo decade in occasione di una nuova iscrizione.

I ragazzi/e nati/e negli anni dal 2002 al 2003 già tesserati/e per una determinata ASDO possono partecipare all'attività di Minicalcio purché vengano iscritti in una squadra della medesima ASDO di appartenenza.

GIUDICE DI CAMPO, ARBITRI

Articolo 6

Per ogni giornata di gioco la FeSTA invierà un proprio incaricato in qualità di giudice di campo, con il compito di sovrintendere sul regolare svolgimento delle attività e sulla corretta applicazione del presente regolamento.

A tale scopo il giudice di campo potrà adottare i provvedimenti ritenuti più idonei di carattere tecnico e disciplinare.

Articolo 7

Ogni squadra deve mettere a disposizione del giudice di campo una persona per svolgere il ruolo di arbitro. In caso di difetto potrà essere chiamato ad assolvere detta funzione lo stesso Animatore Responsabile dell'ASDO di appartenenza, al fine di assicurare il regolare svolgimento della giornata di gioco.

Gli arbitri ritenuti dal giudice di campo, in qualsiasi momento della giornata di gioco, inadeguati dovranno essere sostituiti a cura dell'Animatore Responsabile dell'ASDO di appartenenza.

REGOLAMENTO DI GIOCO

Articolo 8

- a) Le gare si disputeranno su campi di dimensioni ridotte (metà campo in senso trasversale) e con porte di dimensioni ridotte, cinque giocatori per squadra.
- b) La durata di ciascuna gara è stabilita in tre tempi di 5 minuti ciascuno; tale tempo potrà essere variato dal giudice di campo all'inizio della giornata di gioco, tenendo conto dell'effettivo numero di squadre iscritte e della conseguente organizzazione della manifestazione.
- c) Nel modulo di iscrizione da consegnare all'inizio della giornata di gioco devono essere iscritti un minimo di cinque e un massimo di dieci giocatori.
- d) Tutti gli atleti iscritti nel modulo di iscrizione devono disputare almeno un tempo completo entro i primi due. Nel primo e nel secondo tempo non sono quindi ammesse sostituzioni se non per infortunio e/o malore riconosciuto dall'arbitro da segnalare sul referto di gara. Gli atleti che non giocano il primo tempo devono entrare all'inizio del secondo tempo. Nel terzo tempo le sostituzioni sono libere.
- e) In tutte le gare nelle quali si raggiunga una differenza di punteggio di cinque reti realizzate, la squadra che in quel momento viene a trovarsi in svantaggio potrà aggiungere un giocatore in campo; la superiorità ed inferiorità numerica dovranno essere colmate ogni qual volta venga ridotto il passivo a tre reti.



- f) La distanza regolamentare della barriera sui calci di punizione è fissata in metri 6.
- g) Qualora a giudizio dell'arbitro un giocatore commetta un'infrazione nella rimessa laterale, questa dovrà essere ripetuta dalla stessa squadra.
- h) Non si commette infrazione nel caso in cui si passa la palla con i piedi al proprio portiere e quest'ultimo la tocchi con le mani.
- i) Ciascun allenatore potrà richiedere, in ogni tempo, un time out di un minuto. I time-out non richiesti nel primo e/o nel secondo tempo di gioco, non si possono recuperare nei tempi successivi.
- j) Prima dell'inizio della gara entrambe le squadre devono presentare all'arbitro un pallone regolamentare ed efficiente, della misura n. 4.
- k) Per ogni gara verranno assegnati:
 - 3 punti per la vittoria;
 - 1 punto per il pareggio.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Per tutto quanto non contemplato nelle presenti norme, fanno fede lo Statuto, il Regolamento organico e, purché non in contrasto con esse, il Regolamento di attività calcio della FeSTA.



REGOLAMENTO DEL TROFEO DELL'AMICIZIA

Il TROFEO DELL'AMICIZIA è il più alto riconoscimento messo in palio nell'arco della Stagione Sportiva e conteso, in ciascuna categoria, dalle squadre iscritte ai Campionati e ai Tornei. Con esso si vuole premiare le squadre che con continuità si sono distinte nell'aver saputo interpretare al meglio lo spirito di amicizia che caratterizza il nostro movimento sportivo.

Qualità imprescindibili sono:

- Il buon comportamento durante le gare (da parte dei giocatori, dei dirigenti e del pubblico tifoso);
- L'accoglienza riservata agli ospiti (squadra avversaria, arbitro, commissari ecc.) nelle gare casalinghe, che deve essere cordiale e cortese, anche quando l'esito della gara non è favorevole;
- La condivisione, nell'ambito dei diversi ruoli, alla vita associativa e alle varie iniziative promosse dalla FeSTA (Giornata dell'Amicizia, incontri di formazione, riunioni, rapporti fra i dirigenti, ecc.), ponendosi con spirito collaborativo. In tale criterio rientra anche l'adempimento per gli arbitri aggregati ad una ASDO, di portare a termine i propri impegni di servizio.

Alla formulazione del giudizio finale concorrono tre diversi e indipendenti criteri di valutazione:

- 1) Il primo criterio è rappresentato dalla CLASSIFICA DISCIPLINA, così come istituita da alcuni anni: nell'ambito di ciascuna categoria, ad ogni squadra verrà assegnato un determinato punteggio per le diverse sanzioni (vedi tabella sotto riportata). Alla fine del Campionato o Torneo, la squadra meglio piazzata nella classifica disciplina sarà quella che avrà ottenuto il minor punteggio.

TETTI DI PUNTEGGIO NELLA CLASSIFICA DISCIPLINA OLTRE IL QUALE SCATTA L'ESCLUSIONE AUTOMATICA
V Fascia 1200
IV Fascia 1200
III Fascia 900
II Fascia 600
I Fascia 600

VALORI IN PUNTI DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	
A carico di tesserati atleta	
Ammonizione	punti 2
Squalifica a gara (per ogni gara)	punti 10
Squalifica a mesi (per ogni mese)	punti 40
Squalifica di un anno	punti 360
Squalifica oltre un anno	punti 500
A carico di tesserati non atleta	
Mancanza attestazione di idoneità (per ogni tesserato)	punti 2
Ammonizione	punti 5
Inibizione (per ogni 15 gg.)	punti 30
Inibizione di un anno	punti 540
Inibizione oltre un anno	punti 750
A carico di squadre	
Diffida	punti 5
Ammenda (per ogni € 2,50)	punti 10



Si tenga presente che:

- a) provvedimenti a squadre per partecipazione a gare di giocatori che non avevano titolo per partecipare (squalificati, non tesserati, fuori età, non tesserabili),
 - b) provvedimenti a squadre per raggiungimento di un determinato numero di rinunce a gare,
 - c) provvedimenti a squadre per falsificazione tessere,
- già di per sé stessi, possono comportare l'esclusione dal Campionato o Torneo.
- 2) Alla formazione del secondo criterio concorrono tutte le squadre iscritte nell'ambito di ciascuna categoria. La Direzione sportiva competente inviterà le diverse squadre ad esprimere (nelle forme più opportune) un giudizio su chi, nella propria categoria/girone, si è distinto per ospitalità, cordialità e cortesia. L'adesione a tale invito è condizione necessaria per concorrere all'assegnazione del TROFEO DELL'AMICIZIA.
 - 3) L'ultimo criterio di valutazione è direttamente formulato dalle Direzioni sportive mediante verifiche sulla partecipazione alla vita associativa delle diverse squadre/ASDO e mediante l'invio sul campo di gioco di personale appositamente incaricato.

Le squadre che otterranno nell'ambito della propria categoria il giudizio più favorevole in ordine ai tre criteri di valutazione considerati congiuntamente, verranno premiate con il TROFEO DELL'AMICIZIA.



NOTE SULL'ASSICURAZIONE RC

La Federazione Sportiva Tornei dell'Amicizia - FeSTA ha stipulato con la Società Cattolica di Assicurazione una polizza che garantisce i tesserati e le Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane aderenti, per danni che involontariamente possono cagionare a terzi e tesserati stessi.

Le principali caratteristiche della polizza sono le seguenti:

Rischi Assicurativi

Attività sportiva e associativa in genere (compresa l'organizzazione di manifestazioni sportive e ricreative), inclusi i relativi trasferimenti.

Condizioni particolari

L'assicurazione è estesa ai danni arrecati a terzi ivi compresi gli associati, gli allievi ed i non associati da fatto delle persone addette, degli associati e/o non associati medesimi.

Si intende coperta la responsabilità civile personale dei dirigenti, allenatori, collaboratori ed arbitri nell'attività svolta per conto della FeSTA.

Gli associati e i non associati maggiorenni non sono considerati terzi fra di loro.

Massimali di garanzia

I massimali assicurati per la R.C. sono di 2.582.000,00 Euro a sinistro (sia per i danni a persone sia per i danni a cose).

Entro cinque giorni dalla data del sinistro, deve essere inoltrata alla Direzione Tecnica competente la relativa denuncia. È bene in ogni caso ricordare che le denunce non vanno inoltrate per qualsiasi fatto accidentale, ma solo per quelli ove si ravvisi la effettiva responsabilità di un tesserato o di una ASDO aderente alla FeSTA, e quindi presupponga una richiesta di risarcimento danni, a termine di legge, da parte del danneggiato.

